

Gazzetta ufficiale L 328

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno

7 dicembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/720/UE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco	1
Protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco	2

REGOLAMENTI

★ Regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco	40
★ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio	42

Prezzo: 7 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici ⁽¹⁾	69
★ Regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo ⁽¹⁾	72
★ Regolamento (UE) n. 1274/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari ⁽¹⁾	79
★ Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive ⁽¹⁾	86
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1276/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	93

DECISIONI

2013/721/UE:

★ Decisione del Parlamento europeo, del 9 ottobre 2013, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio	95
Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 ottobre 2013, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio	97

2013/722/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 novembre 2013, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2013) 8417]	101
---	-----

IT

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

(2013/720/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾ (nel prosieguo «accordo di partenariato») adottando il regolamento (CE) n. 764/2006 ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione dell'ultimo protocollo di questo accordo di partenariato che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato ⁽³⁾ ha cessato di produrre effetti il 20 dicembre 2011.
- (3) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca. All'esito di tali negoziati, il 24 luglio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (4) Occorre firmare questo nuovo protocollo, fatta salva la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito «protocollo»), fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

⁽¹⁾ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 202 del 5.8.2011, pag. 3).

PROTOCOLLO

tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco

Articolo 1

Principi generali

Il protocollo, con il relativo allegato e le appendici, costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco del 28 febbraio 2007 (di seguito: «l'accordo di pesca»), che rientra nel quadro dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e il Regno del Marocco del 26 febbraio 1996 (di seguito: «l'accordo di associazione»). Esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi generali dell'accordo di associazione ed è volto a garantire la sostenibilità della risorsa alieutica sul piano ecologico, economico e sociale.

L'attuazione del presente protocollo avviene conformemente all'articolo 1 dell'accordo di associazione, relativo allo sviluppo del dialogo e della cooperazione, e all'articolo 2 dello stesso accordo, relativo al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 2

Periodo di applicazione, durata e possibilità di pesca

A decorrere dalla data di applicazione e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.

Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

A norma dell'articolo 6 dell'accordo di pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca marocchina soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 3

Contropartita finanziaria

1. Per il periodo di cui all'articolo 2, il valore annuo totale stimato del protocollo ammonta a 40 000 000 EUR, di cui:

a) 30 000 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo di pesca, ripartiti come segue:

i) 16 000 000 EUR come compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa;

ii) 14 000 000 EUR come sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco.

b) 10 000 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le licenze di pesca rilasciate in forza dell'articolo 6 dell'accordo di pesca, secondo le modalità previste al capo I, sezioni D ed E, dell'allegato del presente protocollo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 9, il pagamento da parte dell'UE della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuato, per il primo anno, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente protocollo ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

4. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è versata al tesoriere generale del Regno del Marocco su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno del Marocco, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.

Articolo 4

Coordinamento nel settore scientifico e della pesca sperimentale

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, le parti si impegnano a garantire, periodicamente e in caso di necessità, l'organizzazione di riunioni scientifiche volte ad esaminare le questioni di ordine scientifico sollevate dalla commissione mista per la gestione e la sorveglianza tecnica del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento delle riunioni scientifiche sono stabiliti dalla commissione mista prevista all'articolo 10 dell'accordo di pesca.

2. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca marocchina, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona.

3. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di pesca le due parti, sulla base delle conclusioni delle riunioni del comitato scientifico, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

4. La pesca sperimentale nella zona di pesca marocchina può essere intrapresa su domanda della commissione mista per fini di ricerca e miglioramento delle conoscenze scientifiche. Le modalità di attuazione della pesca sperimentale sono adottate conformemente alle disposizioni previste al capo IV dell'allegato al presente protocollo.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 possono essere riviste di comune accordo dalla commissione mista a condizione che tale revisione abbia come finalità la sostenibilità delle risorse alieutiche marocchine.

2. In caso di aumento, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), è maggiorata proporzionalmente alle possibilità di pesca e *pro rata temporis*. L'aumento sarà tuttavia adeguato in modo che l'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non superi il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i). Nel caso in cui le parti decidano di ridurre le possibilità di pesca previste all'articolo 2, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente a tali possibilità, *pro rata temporis*.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel quadro delle condizioni di sostenibilità degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.

Articolo 6

Sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente protocollo contribuisce allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco nel quadro della strategia «Halieutis» di sviluppo del settore della pesca.

2. Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in sede di com-

missione mista e della conseguente programmazione annuale e pluriennale in conformità alla strategia «Halieutis», nonché di una stima dell'impatto previsto dei progetti da realizzare.

3. Per il primo anno di validità del protocollo, la destinazione del contributo di cui al paragrafo 1 stabilita dal Marocco è comunicata all'Unione europea successivamente all'approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione. Per ciascuno degli anni successivi, tale destinazione è comunicata dal Marocco all'UE entro il 30 settembre dell'anno precedente.

4. Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori di valutazione è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.

5. Il Marocco elabora uno stato di avanzamento dei progetti messi in atto nel quadro del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, che sarà presentato ed esaminato in sede di commissione mista.

6. Secondo la natura dei progetti e la durata della loro realizzazione, il Marocco presenta in sede di commissione mista una relazione sull'attuazione dei progetti giunti a termine nel quadro del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi le ricadute economiche e sociali previste, in particolare gli effetti sull'occupazione e sugli investimenti, nonché ogni impatto quantificabile delle azioni realizzate e la loro distribuzione geografica. Questi dati saranno elaborati sulla base di indicatori che dovranno essere definiti con maggiore precisione in sede di commissione mista.

7. Il Marocco presenta inoltre, prima della scadenza del protocollo, una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi gli elementi di cui ai paragrafi precedenti.

8. Se necessario, le due parti continueranno a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo e, ove del caso, durante la sua sospensione, secondo le modalità previste dal presente protocollo.

9. Il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente protocollo avviene per scaglioni, sulla base di un approccio fondato sull'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e delle necessità identificate al momento della programmazione.

10. Il quadro di attuazione operativo sarà definito in sede di commissione mista.

Articolo 7**Integrazione economica degli operatori dell'Unione nel settore della pesca in Marocco**

Le due parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici nei seguenti settori:

- sviluppo dell'industria legata alla pesca, in particolare la costruzione e la riparazione navale, la fabbricazione dei materiali e degli attrezzi da pesca;
- sviluppo degli scambi in materia di conoscenze professionali e formazione dei quadri per il settore della pesca marittima;
- commercializzazione dei prodotti della pesca;
- marketing;
- acquacoltura.

Articolo 8**Sospensione dell'applicazione del protocollo a seguito di controversie nell'interpretazione o nell'applicazione**

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di pesca, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione dell'accordo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato. L'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9**Mancato rispetto degli obblighi tecnici derivanti dal protocollo**

Conformemente al disposto del presente protocollo e della legislazione in vigore, il Marocco si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste negli allegati in caso di mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 10**Scambio elettronico di dati**

Il Marocco e l'UE si impegnano a predisporre quanto prima i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e i documenti connessi alla gestione tecnica del protocollo, come i dati relativi alle catture, le posizioni VMS delle navi e le notifiche di entrata e di uscita dalla zona di pesca.

Articolo 11**Disposizioni applicabili del diritto nazionale**

Le attività delle navi operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all'uso dei servizi portuali e all'acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.

Articolo 12**Entrata in vigore**

Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

Possibilità di pesca

Pesca artigianale				Pesca demersale	Pesca pelagica industriale	Pesca pelagica industriale fresca
Pesca pelagica nord: sciabiche	Pesca artigianale sud: lenze e canne	Pesca artigianale nord: palangari di fondo	Pesca tonniera artigianale: canne	Pescherecci con palangari di fondo e reti a strascico	Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche	Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche
						Stock C Contingente: 80 000 tonnellate
20 unità	10 unità	35 unità	27 unità	16 unità	18 unità	

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeni u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai trylikų metų lapkričio aštuonioliką dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tletta.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinášt.

V Bruslu, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

حرر ببروكسيل، بتاريخ الثامن عشر نونبر سنة ألفين وثلاثة عشر ميلادية

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

عن الاتحاد الأوروبي

За Кралство Мароко
 Por el Reino de Marruecos
 Za Marocké království
 For Kongeriget Marokko
 Für das Königreich Marokko
 Maroko Kuningriigi nimel
 Για το Βασιλείου του Μαρόκου
 For the Kingdom of Morocco
 Pour le Royaume du Maroc
 Za Kraljevinu Maroko
 Per il Regno de Marocco
 Marokas Karalistes vārdā –
 Maroko Karalystés vardu
 A Marokkói Királyság részéről
 Ghar-Renju tal-Marokk
 Voor het Koninkrijk Marokko
 W imieniu Królestwa Marokańskiego
 Pelo Reino de Marrocos
 Pentru Regatul Maroc
 Za Marocké král'ovstvo
 Za Kraljevino Maroko
 Marokon kuningaskunnan puolesta
 För Konungariket Marocko

عن المملكة المغربية

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MAROCCINA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE

A. Domande di licenza

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Marocco soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca in Marocco e se la nave non è ufficialmente registrata come nave INN.
3. Tali soggetti devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione marocchina, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Marocco nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea.
4. Le autorità competenti dell'Unione europea (di seguito: «Commissione») presentano al ministero dell'Agricoltura e della pesca marittima - dipartimento della Pesca marittima (di seguito: «dipartimento»), almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche indicate nel protocollo. Tali elenchi sono trasmessi elettronicamente in un formato compatibile con i programmi utilizzati nel dipartimento.

Gli elenchi specificano, per ciascuna categoria e zona di pesca, il numero di navi nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche, l'ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e gli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo di validità richiesto.

Per la categoria «Pesca pelagica industriale», l'elenco fornisce inoltre per ciascuna nave il contingente richiesto in tonnellate di catture sotto forma di previsioni mensili. Se, nel corso di un determinato mese, le catture raggiungono il contingente previsionale mensile della nave prima della fine del mese in questione, l'armatore avrà la possibilità di trasmettere al dipartimento, per il tramite della Commissione, un adattamento delle previsioni mensili di cattura e una domanda di estensione del suddetto contingente previsionale mensile.

Se, nel corso di un determinato mese, le catture restano al di sotto del contingente previsionale mensile della nave, la quantità corrispondente del contingente o del canone sarà accreditata il mese successivo.

5. Le singole domande di licenza, raggruppate per categoria di pesca, sono presentate al dipartimento contestualmente agli elenchi di cui ai punti 4 e 5, conformemente al modello di formulario riportato nell'appendice 1.
6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
 - una copia del certificato di stazza, autenticata dallo Stato membro di bandiera;
 - una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve avere un formato minimo di 15 × 10 cm;
 - la prova di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori; nel caso della categoria «Pesca pelagica industriale», la prova del pagamento dei canoni deve essere trasmessa precedentemente al primo giorno del mese per il quale è prevista un'attività nella zona di pesca autorizzata quale indicata nella scheda tecnica corrispondente;
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. All'atto del rinnovo annuale di una licenza nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative all'osservatore.

8. I formulari di domanda di licenza nonché tutti i documenti menzionati al paragrafo 6, contenenti le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, possono essere trasmessi elettronicamente in un formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento.

B. Rilascio delle licenze

1. Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alla Commissione tramite la delegazione dell'Unione europea in Marocco (di seguito: «delegazione») per tutte le navi entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 6. Se del caso, il dipartimento comunica alla Commissione i motivi per i quali la licenza è stata negata.
2. Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche indicate al protocollo e indicano, in particolare, la zona di pesca, la distanza dalla costa, i dati relativi al sistema di posizionamento e localizzazione permanente via satellite (numero di serie del trasponditore VMS), gli attrezzi autorizzati, le specie principali, le dimensioni di maglia autorizzate, le catture accessorie ammissibili nonché, per la categoria «Pesca pelagica industriale», i contingenti previsionali mensili di cattura autorizzati per la nave. Un'estensione del contingente previsionale mensile della nave può essere attribuita entro i limiti di cattura previsti nella scheda tecnica corrispondente.
3. Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all'espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie.
4. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.

C. Validità e utilizzo delle licenze

1. I periodi di validità delle licenze corrispondono all'anno civile, ad eccezione del primo periodo, che ha inizio alla data della domanda e termina il 31 dicembre, e dell'ultimo periodo, che ha inizio il 1º gennaio e termina alla data di scadenza del protocollo.
2. La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di pesca, ai tipi di attrezzi e alla categoria precisati nella licenza stessa.
3. Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avarie tecnica grave debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta dell'Unione europea, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella della nave che presenta l'avarie.
4. L'armatore della nave che presenta l'avarie o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento.
5. La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave che ne è titolare e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate.
6. Le licenze di pesca hanno validità annuale (anno civile), semestrale o trimestrale. Un semestre corrisponde a uno dei periodi di sei mesi che iniziano il 1º gennaio o il 1º luglio, ad eccezione del primo e dell'ultimo periodo di applicazione del protocollo. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1º gennaio, il 1º aprile, il 1º luglio o il 1º ottobre, ad eccezione del primo e dell'ultimo periodo di applicazione del protocollo.

D. Diritti di licenza di pesca e canoni

1. I diritti annui di licenza di pesca sono stabiliti dalla legislazione vigente in Marocco.
2. I diritti di licenza coprono l'anno civile nel quale è rilasciata la licenza e devono essere versati all'atto della prima domanda di licenza dell'anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
3. Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche indicate al protocollo.

4. Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici.
5. Qualsiasi modifica della normativa riguardante le licenze di pesca è comunicata alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore.

E. Modalità di pagamento

Il pagamento dei diritti per la licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del tesoriere ministeriale del ministero dell'Agricoltura e della pesca marittima sul conto bancario numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.

Il pagamento del canone per i contingenti attribuiti ai pescherecci da traino della categoria «Pesca pelagica industriale» è effettuato nel modo seguente:

- il canone corrispondente al contingente previsionale mensile della nave chiesto dall'armatore viene versato precedentemente all'inizio dell'attività di pesca, ossia il 1^o di ogni mese;
- in caso di estensione del contingente previsionale mensile, secondo quanto previsto al capo I, sezione A, punto 6, il canone corrispondente a questa estensione deve essere riscosso dalle autorità marocchine prima del proseguimento delle attività di pesca;
- in caso di superamento del contingente previsionale mensile e della sua eventuale estensione, l'importo del canone corrispondente a tale superamento è maggiorato di un fattore pari a 3. Il saldo mensile, calcolato sulla base delle catture effettive, è versato nei due mesi successivi al mese in cui tali catture sono state effettuate.

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE TONNIERE

1. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca marocchina.
2. Le licenze sono rilasciate per un anno civile previo versamento di un anticipo forfettario di 7 000 EUR per nave.
3. L'anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza.
4. I comandanti delle navi titolari di licenze per la pesca di specie altamente migratorie tengono un giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 6 del presente allegato e provvedono ad aggiornarlo regolarmente.
5. Essi trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla Commissione, che provvede a inoltrarle al dipartimento.
6. Entro il 30 aprile la delegazione presenta al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e verificate dagli istituti scientifici competenti degli Stati membri e del Marocco, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e l'INRH (Institut National de Recherche Halieutique).
7. Per l'ultimo anno di applicazione, il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo.
8. Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell'approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari. La prova del pagamento da parte dell'armatore, da effettuare in euro a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al capo I, sezione E, è trasmessa dalla Commissione al dipartimento entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.

9. Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata.
10. Gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che la trasmissione delle copie del giornale di bordo e l'esecuzione di eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti 5 e 8.
11. Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai punti 5 e 8, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPO III

ZONE DI PESCA

Il Marocco comunica all'Unione europea, precedentemente alla data di applicazione del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base e della sua zona di pesca nonché di ogni zona di divieto all'interno di quest'ultima, diverse dalla zona mediterranea del Marocco ad est di 35°47'18"N – 5°55'33"O (Capo Spartel), che è esclusa dal presente protocollo.

Le zone di pesca per ciascuna categoria di pesca nella zona atlantica del Marocco sono definite nelle schede tecniche (appendice 2).

CAPO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

Le due parti decidono di comune accordo in merito i) agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, ii) al periodo a tal fine più propizio e ii) alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili. Le due parti si accordano sul protocollo scientifico da applicare a sostegno della suddetta pesca sperimentale, da trasmettere agli operatori interessati.

L'industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).

La durata delle campagne varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.

La Commissione comunica alle autorità marocchine le domande di licenza di pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:

- caratteristiche tecniche della nave,
- livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione,
- parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.),
- modalità di finanziamento.

Se necessario, il dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con la Commissione ed eventualmente con gli armatori interessati.

Prima di avviare la campagna di pesca sperimentale, la nave dell'Unione europea deve presentarsi in un porto marocchino per sottoporsi alle ispezioni di cui al capo IX, punti 1.1 e 1.2, del presente allegato.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori forniscono al dipartimento e alla Commissione:

- una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,
- le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna,
- la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del Marocco in materia di pesca.

Nel corso della campagna in mare, gli armatori:

- trasmettono al dipartimento e alla Commissione una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
- comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
- garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico di nazionalità marocchina o scelto dalle autorità del Marocco. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza dell'osservatore a bordo e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità marocchine. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi;
- su richiesta delle autorità del Marocco, sottopongono la loro nave ad ispezione prima dell'uscita dalla zona di pesca marocchina;
- rispettano la normativa del Marocco in materia di pesca.

Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.

Il dipartimento designa una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLE NAVI DA PESCA DELL'UE OPERANTI NELLA ZONA DI PESCA MAROCCINA NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO

Disposizioni generali

1. La legislazione del Marocco che disciplina il funzionamento dei dispositivi di posizionamento e di localizzazione via satellite è applicabile alle navi dell'Unione europea che svolgono o intendono svolgere attività nella zona di pesca marocchina nell'ambito del presente protocollo. Lo Stato di bandiera vigila affinché le navi battenti la sua bandiera si conformino alle disposizioni della suddetta legislazione.
2. Ai fini del controllo via satellite, le autorità marocchine comunicano alla parte europea le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca marocchina, nonché ogni zona vietata alla pesca.
 - i) Il dipartimento trasmette le suddette informazioni alla Commissione precedentemente alla data di applicazione del presente protocollo.
 - ii) Le informazioni sono trasmesse per via informatica, in formato decimale N/S GG.ggg (WGS84).
 - iii) Ogni modifica di queste coordinate deve essere comunicata quanto prima.
3. Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente VMS che servirà da punto di contatto.
 - i) I Centri di sorveglianza e di controllo della pesca (CSCP) dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano, precedentemente alla data di applicazione del protocollo, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente VMS.
 - ii) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente VMS deve essere comunicata quanto prima.

Dati VMS

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.
5. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a sorveglianza via satellite in forza del presente protocollo entra nella zona di pesca marocchina, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CSCP del Marocco. I suddetti messaggi sono trasmessi come segue:
 - i) per via elettronica nell'ambito di un protocollo di sicurezza;
 - ii) a intervalli massimi di 2 ore;
 - iii) nel formato di cui all'appendice 3;
 - iv) come rapporti di posizione.
6. Le posizioni VMS sono inoltre identificate come segue:
 - i) la prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca marocchina è identificata con il codice «ENT»;
 - ii) tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS»;
 - iii) la prima posizione registrata successivamente all'uscita dalla zona di pesca marocchina è identificata con il codice «EXI»;
 - iv) a norma del punto 13, le posizioni trasmesse manualmente sono identificate con il codice «MAN».
7. Gli elementi dei programmi informatici e le attrezzature del sistema di sorveglianza via satellite:
 - i) devono essere affidabili, non consentire alcuna falsificazione delle posizioni e non essere manipolabili manualmente;
 - ii) devono essere interamente automatici e pienamente operativi in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche.
8. È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
9. I comandanti delle navi provvedono in ogni momento affinché:
 - i) i dati non siano modificati,
 - ii) l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite,
 - iii) l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,
 - iv) il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
10. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni nonché al fine di stabilire eventuali protocolli di scambio in caso di integrazione di funzionalità che consentano il trasferimento di dati relativi alle catture.

Guasto tecnico o avaria del dispositivo di sorveglianza a bordo della nave

11. In caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di sorveglianza permanente via satellite a bordo della nave da pesca, il dipartimento e la Commissione devono essere informati senza indugio dallo Stato di bandiera.
12. L'attrezzatura difettosa è sostituita entro un termine di 10 giorni lavorativi successivamente alla conferma del mancato funzionamento. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla zona di pesca marocchina o rientrare in uno dei porti del Marocco per la riparazione.
13. Fino a quando l'attrezzatura non viene sostituita, il comandante della nave trasmette manualmente ogni 4 ore, per via elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione quali registrati dal comandante della nave alle condizioni previste al punto 5.
14. Questi messaggi manuali sono trasmessi al CSCP dello Stato di bandiera, che li trasmette senza indugio al CSCP marocchino.

Mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CSCP marocchino

15. Se il CSCP del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, la Commissione e lo Stato di bandiera interessato ne vengono immediatamente informati.
16. Il CSCP dello Stato di bandiera inadempiente e/o il CSCP marocchino devono comunicare immediatamente ogni anomalia di funzionamento per quanto concerne la comunicazione e il ricevimento dei messaggi di posizione tra i CSCP al fine di trovare una soluzione tecnica quanto prima. La Commissione deve essere informata della soluzione trovata dai due CSCP.
17. Tutti i messaggi non trasmessi durante il periodo in cui si verifica il malfunzionamento devono essere ritrasmessi non appena la comunicazione tra il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP marocchino viene ristabilita.
18. Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP marocchino stabiliscono di comune accordo, prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi operativi dei CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
19. Le interruzioni delle comunicazioni tra il CSCP del Marocco e quelli degli Stati di bandiera dell'UE non devono incidere sul normale svolgimento delle attività di pesca delle navi. Tuttavia, deve essere fatto immediato ricorso alle modalità di trasmissione decise nel quadro del punto 4.4.
20. Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta ai problemi operativi di un CSCP e li informa del mezzo di trasmissione deciso in virtù del punto 4.4.

Tutela dei dati VMS

21. Tutti i dati relativi alla sorveglianza comunicati da una delle parti all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità marocchine, della flotta europea operante nell'ambito del presente accordo, nonché agli studi di ricerca condotti dalla parte marocchina nel quadro della gestione e dello sviluppo della pesca.
22. Indipendentemente dalla ragione, in nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
23. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, che delibera sulla materia.
24. Se necessario, le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

CAPO VI

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1) Giornale di bordo

1. I comandanti delle navi utilizzano il giornale di bordo specificamente previsto per l'esercizio della pesca nella zona di pesca marocchina, il cui modello figura nell'appendice 7 dell'allegato, e lo aggiornano in conformità di quanto disposto nella relativa nota esplicativa.
2. Gli armatori trasmettono copia del giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla Commissione, che provvede a inoltrarle al dipartimento.
3. Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La Commissione è informata senza indugio di tale decisione.

2) Dichiarazioni di cattura trimestrali

1. Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, la Commissione comunica al dipartimento i quantitativi catturati da tutti i pescherecci dell'Unione nel corso del trimestre precedente, conformemente ai modelli riportati nelle appendici 8 e 9 del presente allegato.
2. I dati comunicati sono mensili e ripartiti per categoria, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di bordo.
3. I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software utilizzati dal ministero.

3) Attendibilità dei dati

Le informazioni contenute nei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell'evoluzione degli stock.

4) Transizione verso un sistema elettronico

Le due parti hanno stabilito un protocollo per lo scambio elettronico dell'insieme dei dati relativi alle catture e alle dichiarazioni («*Electronic Reporting System*» – sistema elettronico di trasmissione dei dati), detti «dati ERS», che figura all'appendice 11. Le due parti provvedono all'applicazione del presente protocollo e alla sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con i dati ERS non appena il Marocco abbia predisposto le attrezzature e i programmi necessari.

5) Sbarchi fuori dal Marocco

Gli armatori trasmettono alle loro autorità competenti le dichiarazioni di sbarco delle catture effettuate nel quadro del presente protocollo entro 15 giorni dallo sbarco di tali catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede a inoltrarle.

CAPO VII

IMBARCO DI MARINAI MAROCCHINI

1. Per l'intera durata della loro permanenza nella zona di pesca marocchina, gli armatori titolari di una licenza di pesca nell'ambito del presente accordo imbarcano marinai marocchini secondo le disposizioni fissate nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2.
2. Gli armatori scelgono i marinai da imbarcare sulle proprie navi a partire dall'elenco ufficiale dei diplomati delle scuole di formazione marittima trasmesso dal dipartimento alla Commissione e comunicato da quest'ultima agli Stati di bandiera interessati. L'elenco è aggiornato ogni anno al 1º febbraio. Tra i diplomati, gli armatori scelgono liberamente i candidati in possesso delle migliori competenze e dell'esperienza più adeguata.
3. I contratti di lavoro dei marinai marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità competente del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

4. L'armatore o il suo rappresentante deve comunicare una copia del contratto al dipartimento per il tramite della delegazione, non appena tale contratto sia stato siglato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. L'armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento, per il tramite della delegazione, i nomi dei marinai marocchini imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
6. La delegazione comunica al dipartimento, il 1º febbraio e il 1º agosto, un riepilogo semestrale, per ciascuna nave, dei marinai marocchini imbarcati a bordo delle navi dell'UE, indicandone i numeri di matricola.
7. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
8. Il salario dei marinai marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell'OIL.
9. Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all'ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento.
10. Entro e non oltre la bordata successiva, l'armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.
11. In caso di mancato imbarco di marinai marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell'UE in questione sono tenuti a versare un importo forfettario di 20 EUR per marinaio non imbarcato e per ogni giorno di pesca nella zona di pesca marocchina. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.
12. L'importo in questione, da versare sul conto numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib - Marocco, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori marocchini.
13. Salvo nel caso previsto al punto 9, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell'obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all'adempimento dell'obbligo in questione. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.

CAPO VIII

CONTROLLO E OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

A. Osservazione delle attività di pesca

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca marocchina nell'ambito del presente protocollo imbarcano gli osservatori designati dal Marocco alle condizioni di seguito precise.
 - 1.1. Le navi autorizzate di stazza superiore a 100 GT imbarcano osservatori entro il limite del 25 % per trimestre.
 - 1.2. Le navi adibite alla pesca pelagica industriale imbarcano un osservatore scientifico per l'intera durata delle loro attività nella zona di pesca marocchina.
 - 1.3. Gli altri pescherecci dell'UE di stazza pari o inferiore a 100 GT sono osservati per un massimo di 10 bordate all'anno per ciascuna categoria di pesca.
 - 1.4. Il dipartimento predisponde l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono comunicati alla delegazione al momento dell'elaborazione.

- 1.5. Il dipartimento comunica agli armatori interessati, tramite la delegazione, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. Nel caso dei pescherecci da traino pelagici l'osservatore è permanentemente presente a bordo. Per le altre categorie di pesca la durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata per peschereccio.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Marocco.
4. L'osservatore è imbarcato, in un porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca marocchina successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano con almeno due settimane di anticipo le date e i porti del Marocco previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore del Marocco lascia la zona di pesca marocchina, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall'armatore renda inutile la trasferta dell'osservatore, l'armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell'osservatore, spese di viaggio e indennità giornaliere di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l'imbarco è ritardato per motivi imputabili all'armatore, quest'ultimo versa all'osservatore le indennità giornaliere sopra specificate.

Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliere è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore.

8. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
9. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito elencati:
 - 9.1. osserva le attività di pesca delle navi;
 - 9.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 9.3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - 9.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 9.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca marocchina riportati nel giornale di bordo;
 - 9.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
 - 9.7. comunica via fax o via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
10. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

11. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
12. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
 1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
13. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti del Marocco, con copia alla delegazione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia della relazione è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.
14. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
15. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità marocchine competenti.
16. Al fine di rimborsare al Marocco le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti a copertura dei costi di osservazione, calcolati sulla base di 5,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nella zona di pesca del Marocco.

Tali diritti sono corrisposti secondo le modalità di pagamento previste al capo I, sezione E, dell'allegato.
17. Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti al precedente punto 4, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.

B. Sistema congiunto di sorveglianza della pesca

1. Le parti contraenti istituiscono un sistema congiunto di sorveglianza e osservazione del controllo degli sbarchi a terra volto a rafforzare l'efficacia di tale controllo in ottemperanza alle disposizioni del presente protocollo.
2. Le parti elaborano una programmazione annuale di sorveglianza congiunta comprendente tutte le categorie di pesca contemplate dal presente protocollo.
3. A tal fine le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano un rappresentante incaricato di assistere al controllo degli sbarchi e di osservarne le modalità di svolgimento e comunicano all'altra parte il nominativo del rappresentante designato.
4. Il rappresentante dell'autorità del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nella zona di pesca marocchina, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.
5. Egli accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all'ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni.
6. Il rappresentante dell'autorità del Marocco redige e presenta una relazione sul controllo o i controlli cui ha assistito. Una copia di tale relazione è trasmessa alla delegazione.

7. Il dipartimento comunica alla delegazione, con un preavviso di un mese, la sua intenzione di assistere alle missioni di ispezione programmate nei porti di sbarco.
8. Su richiesta della Commissione, gli ispettori di pesca dell'Unione europea possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Marocco sulle operazioni di sbarco dei pescherecci unionali nei porti marocchini.
9. Le modalità pratiche di tali operazioni sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle due parti.

CAPO IX

CONTROLLO

1. Ispezioni tecniche

- 1.1. Una volta all'anno, nonché a seguito di modifiche delle caratteristiche tecniche o a seguito di una domanda di cambiamento della categoria di pesca che comporti l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi dell'Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo devono presentarsi in un porto del Marocco per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.
- 1.2. Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell'attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell'anno, per una durata non superiore a un anno. L'attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave.
- 1.3. L'ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo, il funzionamento del dispositivo di posizionamento e localizzazione via satellite installato a bordo e l'osservanza delle disposizioni relative all'equipaggio locale.
- 1.4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa del Marocco. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
- 1.5. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.

2. Entrata e uscita dalla zona

- 2.1. Le navi dell'Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo notificano al dipartimento, con un anticipo minimo di sei ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca marocchina, nonché le seguenti informazioni:
 - 2.1.1. la data e l'ora di trasmissione del messaggio;
 - 2.1.2. la posizione della nave a norma del capo V, punto 5;
 - 2.1.3. il peso in chilogrammi e le catture per specie detenute a bordo, identificate con il codice alfa-3;
 - 2.1.4. i tipi di messaggio, ad esempio «catture in entrata» (COE) e «catture in uscita» (COX).
- 2.2. Tali comunicazioni vengono trasmesse di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, via radio (si vedano in proposito i riferimenti riportati nell'appendice 10).
- 2.3. Per le navi della categoria «Pesca pelagica industriale», l'uscita definitiva dalla zona di pesca marocchina è soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte del dipartimento. Tale autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione della domanda da parte del comandante o del raccomandatario della nave, fatto salvo il caso di una domanda pervenuta alla vigilia di un fine settimana, per la quale la relativa autorizzazione è rilasciata a partire dal lunedì successivo. Qualora l'autorizzazione venga negata, il dipartimento notifica senza indugio all'armatore della nave e alla Commissione europea i motivi di tale rifiuto.

2.4. Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata sprovvista di licenza.

2.5. I numeri di fax e di telefono della nave nonché l'indirizzo e-mail del comandante sono indicati dall'armatore sul formulario di domanda della licenza di pesca.

3. Procedure di controllo

3.1. I comandanti delle navi dell'Unione europea titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.

3.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4. Fermo

4.1. Quanto prima e comunque entro un termine massimo di 48 ore, il dipartimento informa la delegazione di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell'Unione europea nella zona di pesca marocchina.

4.2. Alla Commissione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

5. Verbale di fermo

5.1. L'autorità del Marocco preposta al controllo compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante del peschereccio.

5.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

5.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Marocco. La nave che ha violato la vigente normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all'espletamento delle consuete formalità amministrative.

6. Regolarizzazione dell'infrazione

6.1. Ormai di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolarizzare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

6.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa marocchina in materia di pesca.

6.3. Qualora non sia stato possibile definire la controversia mediante procedura transattiva ed essa venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità marocchine una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi comportati dal fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

6.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è vincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Marocco.

6.5. La nave è autorizzata a lasciare il porto:

— dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

— dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 6.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità del Marocco, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

7. Trasbordi

7.1. Nella zona di pesca marocchina è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia i pescherecci da traino pelagici industriali dell'Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo che intendono trasbordare catture nella zona di pesca marocchina effettuano tale operazione in un porto marocchino o in un altro luogo designato dalle autorità competenti del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell'osservatore o di un rappresentante della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore.

7.2. Prima di qualsiasi operazione di trasbordo gli armatori delle navi interessate trasmettono al dipartimento, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- nome delle navi che effettuano il trasbordo;
- nome, bandiera, numero di immatricolazione e indicativo di chiamata del cargo vettore;
- quantitativo di ogni specie da trasbordare;
- destinazione delle catture;
- data e giorno del trasbordo.

7.3. La parte marocchina si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all'interno o all'esterno della zona di pesca marocchina.

7.4. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca marocchina. Le navi devono pertanto trasmettere al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca marocchina.

7.5. I comandanti dei pescherecci da traino pelagici industriali dell'Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto marocchino, consentono agli ispettori del Marocco di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

SBARCO DELLE CATTURE

Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l'integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di adottare le seguenti disposizioni in relazione allo sbarco nei porti marocchini di parte delle catture effettuate nella zona di pesca marocchina dalle navi dell'Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo.

Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alle disposizioni indicate nelle schede tecniche indicate al presente protocollo.

Incentivi finanziari

1. Sbarchi

Le tonnieri e le navi di tipo RSW (Refrigerated Sea Water) dell'Unione europea (operanti sugli stock C di piccoli pelagici), titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo e che sbarcano in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alla soglia obbligatoria del 25 % prevista nelle schede tecniche n. 5 e 6 beneficiano di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre tale soglia.

2. Modalità di applicazione

Ai fini della tracciabilità dei prodotti, al momento delle operazioni di sbarco i mercati generali compilano una distinta di pesatura.

Per le vendite effettuate ai mercati generali del pesce è compilato un attestato denominato «computo delle vendite e trattenute» (*décompte des ventes et retenues* - DVR).

Copie delle distinte di pesatura e degli attestati DVR sono trasmesse alla delegazione della pesca marittima del porto di sbarco. Gli importi che verranno restituiti sono comunicati agli armatori interessati previa approvazione del dipartimento. Tali importi saranno dedotti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari è adeguato in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socioeconomico generato dagli sbarchi realizzati.

4. Penali previste in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali

Le navi delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 5 % sul pagamento del canone successivo. In caso di recidiva, le suddette penalità sono riviste in sede di commissione mista.

Appendici

- 1) Formulario per la domanda di licenza
- 2) Schede tecniche
- 3) Comunicazione dei messaggi VMS al Marocco, rapporto di posizione
- 4) Coordinate delle zone di pesca
- 5) Coordinate del CSCP del Marocco
- 6) Giornale di bordo dell'ICCAT per la pesca del tonno
- 7) Giornale di bordo (altri tipi di pesca)
- 8) Formulario di dichiarazione delle catture (pesca pelagica industriale)
- 9) Formulario di dichiarazione delle catture (pesca diversa dalla pesca pelagica industriale e dalla pesca del tonno)
- 10) Caratteristiche della stazione radio del dipartimento della Pesca marittima del Marocco
- 11) Protocollo ERS

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAROCCO — UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
NUMERO DELLA CATEGORIA DI PESCA

I — RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
4. Telefono: Fax:
- E-mail:
5. Nome del comandante: Nazionalità: E-mail:

II — ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera
3. Numero di immatricolazione esterno:
4. Porto di immatricolazione: MMSI: Numero IMO:
5. Data di acquisizione della bandiera attuale: Precedente bandiera (se del caso):
6. Anno e luogo di costruzione: Indicativo di chiamata:
7. Frequenza di chiamata Numero di telefono satellitare:
8. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro

III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza linda (GT): Stazza netta:
3. Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca Specie bersaglio:
7. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
8. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento
9. Capacità di congelamento (t/24 ore):
10. Capacità delle stive: Numero:
11. Trasponditore VMS:

Costruttore: Modello: Numero di serie:

Versione del programma: Operatore satellitare:

Fatto a, il

Firma del richiedente

Appendice 2

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 1**Pesca artigianale al nord: specie pelagiche**

Numero di navi autorizzate	20
Attrezzo autorizzato	<p>Sciabica</p> <p>Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: 500 m × 90 m</p> <p>Divieto di pesca alla lampara</p>
Tipo di nave	< 100 GT
Canone	75 EUR/GT/trimestre
Limite geografico della zona autorizzata	<p>A nord di 34°18'00"</p> <p>È consentita un'estensione fino al parallelo 33°25'00" per 5 navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione e soggette a osservazione scientifica</p> <p>Al di là delle 2 miglia marine</p>
Specie bersaglio	Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici
Obbligo di sbarco in Marocco	30 % delle catture dichiarate
Riposo biologico	Due mesi: febbraio e marzo
Obbligo di imbarco	3 marinai marocchini per nave
Osservazioni	L'estensione a sud del parallelo 34°18'00" N dell'attività di 5 pescherecci con sciabica sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione per misurare l'effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l'impatto sulla risorsa.

Scheda tecnica di pesca n. 2**Pesca artigianale al nord**

Numero di navi autorizzate	35
Attrezzo autorizzato	<p>Palangaro di fondo</p> <p>Cat. a) < 40 GT - Numero massimo di ami autorizzato per palangaro: 10 000 ami armati, montati e pronti all'uso, con un massimo di 5 palangari di fondo</p> <p>Cat. b) ≥ 40 GT e < 150 GT – 15 000 ami armati, montati e pronti all'uso, con un massimo di 8 palangari di fondo</p>
Tipo di nave	<p>a) < 40 GT: 32 licenze</p> <p>b) > 40 GT e < 150 GT: 3 licenze</p>
Canone	67 EUR/GT/trimestre

Limite geografico della zona autorizzata	A nord di 34°18'00" N È consentita un'estensione fino al parallelo 33°25'00" per 4 navi alla volta (¹), operanti con un sistema di rotazione e soggette a osservazione scientifica Al di là delle 6 miglia marine
Specie bersaglio	Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali
Obbligo di sbarco in Marocco	Sbarco volontario
Riposo biologico	Dal 15 marzo al 15 maggio
Catture accessorie	0 % di pesci spada e squali pelagici
Obbligo di imbarco	< 100 GT: volontario ≥ 100 GT: 1 marinaio marocchino
Osservazioni	L'estensione a sud del parallelo 34°18'00" N dell'attività di 4 pescherecci con palangari sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione per misurare l'effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l'impatto sulla risorsa.

(¹) A distanza di un anno, qualora la situazione si presenti favorevole e su parere della commissione mista, il numero di navi autorizzate ad operare nella zona di estensione potrà essere rivisto.

Scheda tecnica di pesca n. 3

Pesca artigianale al sud

Numero di navi autorizzate	10
Attrezzi autorizzati	Lenze e canne
Tipo di nave	< 80 GT
Canone	67 EUR/GT/trimestre
Limite geografico della zona autorizzata	A sud di 30°40'00" N Al di là delle 3 miglia marine
Specie bersaglio	Ombrine e sparidi
Obbligo di sbarco in Marocco	Sbarco volontario
Riposo biologico	—
Sciabica autorizzata per la cattura di esche vive	Maglie di 8 mm per la cattura di esche vive Sciabica utilizzata al di là delle 3 miglia marine
Catture accessorie	0 % di cefalopodi e crostacei 5 % di altre specie demersali
Obbligo di imbarco	2 marinai marocchini per nave

Scheda tecnica di pesca n. 4**Pesca demersale**

Numero di navi autorizzate	16 navi: 5 pescherecci da traino e 11 palangari
Attrezzo autorizzato	<ul style="list-style-type: none"> — Per i pescherecci da traino: <ul style="list-style-type: none"> — rete a strascico: <ul style="list-style-type: none"> — maglie del sacco di 70 mm — è vietato doppiare il sacco della rete — è vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete — Per i pescherecci con palangari: <ul style="list-style-type: none"> — palangaro di fondo: <ul style="list-style-type: none"> — al massimo 20 000 ami per nave
Tipo di nave	Pescherecci da traino: <ul style="list-style-type: none"> — stazza massima di 600 GT per nave Pescherecci con palangari: <ul style="list-style-type: none"> — stazza massima di 150 GT per nave
Canone	60 EUR/GT/trimestre
Limite geografico della zona autorizzata	A sud di 29°N Al di là dell'isobata di 200 metri per i pescherecci da traino Al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci con palangari
Specie bersaglio	Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca
Obbligo di sbarco in Marocco	30 % delle catture per bordata
Riposo biologico	—
Catture accessorie	0 % di cefalopodi e crostacei e 5 % di squali di profondità
Obbligo di imbarco	4 marinai marocchini per i pescherecci con palangari 7 marinai marocchini per i pescherecci da traino

Scheda tecnica di pesca n. 5**Pesca del tonno**

Numero di navi autorizzate	27
Attrezzi autorizzati	Canne e lenze trainate
Limite geografico della zona autorizzata	Al di là delle 3 miglia Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30'N/7°35'O a 35°48'N/6°20'O
Specie bersaglio	Tonnidi

Obbligo di sbarco in Marocco	25 % delle catture dichiarate composte di tonnetto striato (<i>Katsuwonus pelamis</i>), palamita (<i>Sarda sarda</i>) e tombarello (<i>Auxis thazard</i>) per bordata
Riposo biologico	—
Sciabica autorizzata per la cattura di esche vive	Maglia di 8 mm per la cattura di esche vive, sciabica utilizzata al di là delle 3 miglia marine
Canoni	35 EUR per tonnellata pescata
Anticipo	All'atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 7 000 EUR
Obbligo di imbarco	3 marinai marocchini per nave

Scheda tecnica di pesca n. 6

Pesca pelagica industriale

Numero di navi autorizzate	18
Attrezzi autorizzati	Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche
Contingente assegnato	80 000 tonnellate all'anno <ul style="list-style-type: none"> — con un massimo di 10 000 t al mese per l'insieme della flotta, — salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t
Tipo di nave	Peschereccio da traino pelagici per la pesca industriale
Numero di navi autorizzate	Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: <ul style="list-style-type: none"> — 10 navi di stazza superiore a 3 000 GT — 3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT — 5 navi di stazza inferiore a 150 GT
Stazza massima autorizzata per nave	7 765 GT, tenuto conto della struttura della flotta peschereccia dell'Unione europea
Limite geografico della zona autorizzata	A sud di 29°N <ul style="list-style-type: none"> — al di là delle 15 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori — al di là delle 8 miglia marine per i pescherecci da traino RSW
Specie bersaglio	Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe
Composizione delle catture (per gruppo di specie)	<ul style="list-style-type: none"> — suri/sgombri/acciughe: 65 % — sardine/alacce: 33 % — catture accessorie: 2 % <p>Questa composizione delle catture può essere rivista nell'ambito della commissione mista</p>

Obbligo di sbarco in Marocco	25 % delle catture per bordata
Riposo biologico	I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal dipartimento nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona (¹)
Rete autorizzata	<p>La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm.</p> <p>Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco.</p> <p>È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).</p>
Catture accessorie	<p>Al massimo il 2 % di altre specie</p> <p>L'elenco delle specie autorizzate nell'ambito delle catture accessorie è fissato dalla legislazione marocchina relativa alla «pesca di piccoli pelagici dell'Atlantico meridionale»</p>
Trasformazione industriale	<p>È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce.</p> <p>Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate.</p>
Canoni	<p>Per i pescherecci da traino industriali congelatori adibiti alla pesca pelagica:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 100 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile <p>Per i pescherecci da traino industriali adibiti alla pesca pelagica (senza congelazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> — 35 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile <p>In caso di superamento delle catture autorizzate, il canone è maggiorato di un fattore pari a 3</p>
Obbligo di imbarco	<p>Stazza della nave < 150 GT:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 marinai marocchini <p>150 GT ≤ Stazza della nave < 1 500 GT:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 marinai marocchini <p>1 500 GT ≤ Stazza della nave < 5 000 GT:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 marinai marocchini <p>5 000 GT ≤ Stazza della nave < 7 765 GT:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 16 marinai marocchini

(¹) Il dipartimento notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate.

Appendice 3

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ooo (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ooo (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMB)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

Al momento della trasmissione, per permettere al CSCP marocchino di identificare il CSCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:

- indirizzo IP del server CSCP e/o riferimenti DNS
- certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione)

la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1. i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1
2. una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio del messaggio.
3. ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//).
4. una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato.
5. il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.
6. i dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 4

COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA

Scheda tecnica	Categoria	Zona di pesca (latitudine)	Distanza dalla costa
1	Pesca artigianale al nord: specie pelagiche	34°18'00"N— 35°48'00"N (estensione fino a 33°25'00"N, secondo le condizioni previste nella scheda tecnica n. 1)	Al di là delle 2 miglia
2	Pesca artigianale al nord: palangari	34°18'00"N— 35°48'00"N (estensione fino a 33°25'00"N, secondo le condizioni previste nella scheda tecnica n. 2)	Al di là delle 6 miglia
3	Pesca artigianale al sud	A sud di 30°40'00"	Al di là delle 3 miglia
4	Pesca demersale	A sud di 29°00'00"	Palangari: al di là delle 12 miglia
			Pescherecci da traino: al di là dell'isobata di 200 metri
5	Pesca del tonno	Tutto l'Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti: 35°48'N; 6°20'O/33°30'N; 7°35'O	Al di là delle 3 miglia (3 miglia per le esche)
6	Pesca pelagica industriale	A sud di 29°00'00"N	Al di là delle 15 miglia (pescherecci congelatori)
			Al di là delle 8 miglia (navi RSW)

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il dipartimento comunica alla Commissione le coordinate geografiche della linea di base marocchina, della zona di pesca marocchina e delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Il dipartimento comunica inoltre, con almeno un mese di anticipo, ogni modifica relativa a queste delimitazioni.

*Appendice 5***COORDINATE DEL CSCP DEL MAROCCO**

Nome del CSCP del Marocco: CNSNP (Centro nazionale di sorveglianza delle navi da pesca)

Tel. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Fax CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

E-mail: CNSNP:

cnsnp@mpm.gov.ma

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Coordinate della stazione radio:

Indicativo di chiamata: CNM

Band	Frequency of emission of the ship:	Frequency of reception of the ship:
8	8 285 khz	8 809 khz
12	12 245 khz	13 092 khz
16	16 393 khz	17 275 khz

Indirizzi e-mail dei responsabili del protocollo di trasmissione dei dati VMS:

boukhanfra@mpm.gov.ma

belhad@mpm.gov.ma

abida@mpm.gov.ma

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Appendice 6

Nome della nave:	Stazza linda:			
Stato di bandiera:	Capacità - (TM):			
Numero di immatricolazione:	Comandante:	PARTENZA della nave:		
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:			
Indirizzo:	Data del rapporto:	RITORNO della nave:		
	(Autore del rapporto):	Numero di giorni in mare:	Numero di giorni di pesca:	Numero della bordata:
			Numero di cale:	

Data	Settore	Catture												Esca utilizzata			
		Sforzo di pesca	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i> o <i>maccoyii</i>	Tonno albacaoro <i>Thunnus albacares</i>	(Tonno obeso) <i>Thunnus obesus</i>	(Pesce spada) <i>Xiphias gladius</i>	(Marlin striato) <i>Marlinus auratus</i> o <i>dowii</i>	(Marlin bianco) <i>Tetrapturus albidus</i>	(Marlin nero) <i>Makaira indica</i>	(Pesci vela) <i>Istiophorus albicans</i> o <i>platypurus</i>	Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>	Catture miste					
Mese	Giorno																
		N.	Peso kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																	

Osservazioni

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
 2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corzón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.

3 - Per «giorno» si intende il giorno di cala del palangaro.
 4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarcato.
 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Appendice 7

GIORNALE DI PESCA (NON TONNIERA)

Il formato del giornale di pesca corrispondente alle attività diverse dalla pesca tonniera sarà stabilito di comune accordo prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

R U B R I C A N. 1	Nome della nave (1)	Partenza da (4)	Data (6)	Giorno	Mese	Anno	Ora
	Indicativo di chiamata (2)			□□	□□	□□□	□□
	Nome del comandante (3)	Ritorno a (5)	Data (6)	□□	□□	□□□□	□□
	Attrezzo (7)	Codice attrezzo (8) □	Maglia (9) □□□	Dimensione attrezzo (10) □□□	Firma del comandante (11)		

Appendice 8

APP - MAROCCHI
ANNO - TRIMESTRE

Dichiarazione delle catture (navi pelagiche industriali)

Nome della nave

Stato di bandiera

100

Categoría

Catture espresse in chilogrammi

APP - MAROCCO
ANNO - TRIMESTRE

Dichiarazione delle catture (navi diverse dalle navi pelagiche industriali e dalle tonnere)

Nome della nave

Stato di bandiera

Categoria

Categoria

Catture espresse in chilogrammi

Mese (CODICE FAO)	Aragoste Gamberi rosa medi- ter. Gamberi variopintati	Gamberi rossi	Altri gamberi	Alalunga	Aragoste di fondale	Altri crostacei	Rane pescarici	Naselli	Altri pesci	Cefalopodi vari	Molluschi vari	Peso totale delle catture	Peso totale di pesce	Peso totale di farina di pesce
Gennaio														
Febbraio														
Marzo														
Aprile														
Maggio														
Giugno														
Luglio														
Agosto														
Settembre														
Ottobre														
Novembre														
Dicembre														
Totale parziale sbarcato in Marocco														
Totale														

Appendice 10

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE RADIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MARITTIMA DEL MAROCCO

MMSI:	242 069 000
Indicativo di chiamata:	CNM
Ubicazione	Rabat
Gamma di frequenza:	da 1,6 a 30 MHz
Classe di emissione:	SSB-AIA-J2B
Potenza di emissione:	800 W

Frequenze di lavoro

Band	Canali	Emissione	Ricezione
Banda 8	831	8 285 kHz	8 809 kHz
Banda 12	1206	12 245 kHz	13 092 kHz
Banda 16	1612	16 393 kHz	17 275 kHz

Operatività della stazione

Periodo	Orari
Giorni lavorativi	dalle 8.30 alle 16.30
Sabato, domenica e giorni festivi	dalle 9.30 alle 14.00

VHF:	Canale 16	Canale 70 ASN
Radiotelex:		
	Tipo:	DP-5
	Classe di emissione:	ARQ-FEC
	Numero:	31356
Fax		
	Numeri:	212 5 37 68 8329

Appendice 11

PROTOCOLLO PER L'INQUADRAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)**Disposizioni generali**

1. Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca marocchina.
2. Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca marocchina per svolgervi attività di pesca.
3. I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave al Centro di sorveglianza e di controllo della pesca (di seguito: «CSCP») dello Stato di bandiera.
4. Il CSCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CSCP del Marocco. Le dichiarazioni di cattura giornaliero (FAR) sono messe a disposizione automaticamente e senza indugio al CSCP del Marocco.
5. Lo Stato di bandiera e il Marocco si accertano che i rispettivi CSCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile sul sito della direzione generale della Pesca e degli affari marittimi della Commissione europea, nonché di procedure di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.
6. Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro introduzione.
7. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).
8. Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
9. I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di 6 mesi.
10. I CSCP dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS non appena il sistema ERS diventa operativo. Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

11. La nave da pesca dell'UE deve:
 - a) compilare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca marocchina;
 - b) registrare, per ciascuna cala di sciabica, di rete da traino o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare;
 - c) per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Marocco, dichiarare anche le catture uguali a zero;
 - d) identificare ciascuna specie mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO;
 - e) esprimere i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di individui;
 - f) registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;
 - g) registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (COE) e uscita (COX) dalla zona di pesca marocchina un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Marocco, i quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio;

h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CSCP dello Stato di bandiera, per via elettronica e nel formato XML di cui al paragrafo 4, al massimo entro le 23:59 UTC.

12. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.
13. Il CSCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CSCP del Marocco automaticamente e senza indugio nel formato XML di cui al paragrafo 5.
14. Il CSCP del Marocco è tenuto a confermare la ricezione di tutti i messaggi ERS ricevuti mediante l'invio di un messaggio di risposta (RET).
15. Il CSCP del Marocco tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e il CSCP dello Stato di bandiera

16. Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CSCP dello Stato di bandiera.
17. Lo Stato di bandiera informa il Marocco in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.
18. In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni lavorativi. Se entro tale termine di 10 giorni lavorativi la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca marocchina solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Marocco.
19. Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS:
 - a) fino a quando il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera oppure
 - b) prima, qualora venga a ciò autorizzata dallo Stato membro di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Marocco della sua decisione prima della partenza della nave.
20. Ogni nave dell'UE operante nella zona di pesca marocchina con un sistema ERS difettoso trasmette quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CSCP dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica disponibile.
21. I dati ERS di cui al paragrafo 11 che non hanno potuto essere messi a disposizione del Marocco a causa di un guasto sono trasmessi dal CSCP dello Stato di bandiera al CSCP del Marocco in una forma elettronica alternativa concordata. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.
22. Se il CSCP del Marocco non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Marocco può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CSCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CSCP del Marocco

23. Quando un CSCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CSCP e, se necessario, collabora alla risoluzione del problema per tutto il tempo necessario a tale scopo.
24. Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco stabiliscono di comune accordo sui mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
25. Quando il CSCP del Marocco segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CSCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CSCP dello Stato di bandiera informa il CSCP del Marocco e l'UE, entro un termine di 24 ore, in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate.
26. Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CSCP del Marocco ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24.

27. Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un problema operativo di un CSCP.

Manutenzione di un CSCP

28. Gli interventi di manutenzione pianificati di un CSCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CSCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CSCP non appena possibile.

29. Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

30. Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CSCP ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24.

31. Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CSCP.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1270/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco⁽¹⁾ (nel prosieguo «accordo di partenariato») adottando il regolamento (CE) n. 764/2006⁽²⁾.
- (2) L'Unione europea ha negoziato con il Regno del Marocco un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: «nuovo protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca. Il nuovo protocollo è stato siglato il 24 luglio 2013.
- (3) Il 15 novembre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/1270/UE⁽³⁾ relativa alla firma del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio⁽⁴⁾, qualora risulti che le possibilità di pesca concesse all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio.

- (6) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo protocollo.
- (7) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito: «il protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche	Pescherecci con reti a circuizione < 100 GT	Spagna	20
Pesca artigianale al nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT	Portogallo	3

⁽¹⁾ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. pag. 40 della presente Gazzetta Ufficiale.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale al sud	Pescherecci con lenze e canne < 80 GT	Spagna	10
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci con reti da traino	Spagna	5
		Italia	0
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4
Pesca pelagica industriale	80 000 tonnellate all'anno con un massimo di 10 000 t al mese per l'insieme della flotta, salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi di stazza superiore a 3 000 GT 3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT 5 navi di stazza inferiore a 150 GT	Germania	6 467 t
		Lituania	20 693 t
		Lettonia	11 640 t
		Paesi Bassi	24 567 t
		Irlanda	2 917 t
		Polonia	4 525 t
		Regno Unito	4 525 t
		Spagna	467 t
		Portogallo	1 555 t
		Francia	2 644 t

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca

concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono completamente esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1271/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2013

che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 208,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ⁽²⁾ che reca regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dalle Comunità si basava sul regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Occorre pertanto rivedere il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. A fini di chiarezza è necessario sostituire il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

(2) Occorre tenere conto della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.

(3) Occorre rivedere alcune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 per tenere conto dell'esperienza acquisita nella loro applicazione.

(4) Il presente regolamento deve stabilire i principi generali e le regole di base applicabili agli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom (in appresso: «organismi dell'Unione») che ricevono contributi a carico del bilancio, fatto salvo l'atto costitutivo. Sulla base del presente regolamento gli organismi dell'Unione devono adottare la propria regolamentazione finanziaria, che può discostarsi dal regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(5) Tuttavia, per motivi di coerenza gli organismi dell'Unione interamente autofinanziati, ai quali il presente regolamento non si applica, dovrebbero stabilire una regolamentazione analoga, se del caso. Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea del 19 luglio 2012, tali organismi presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'esecuzione del loro bilancio e tengono conto delle loro richieste e raccomandazioni.

(6) Gli organismi dell'Unione devono stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei cinque principi della legge di bilancio (unità, verità, universalità, specializzazione e annualità), e dei principi del pareggio, dell'unità di conto, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(7) Va sottolineata la funzione di riequilibrio svolta dal contributo dell'Unione. La parte del risultato di bilancio positivo del bilancio dell'organismo dell'Unione che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio deve essere riversata al bilancio dell'Unione.

(8) Se l'atto costitutivo prevede che le entrate sono costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell'Unione e che le entrate risultanti da tasse e canoni sono destinate specificamente a finanziare spese determinate, gli organismi dell'Unione devono avere la possibilità di riportare il saldo sotto forma di entrate con destinazione specifica.

(9) Le tasse vanno fissate a un livello tale da coprire i costi della fornitura dei servizi ed evitare l'accumulo di ecedenze.

(10) La delega di compiti di esecuzione del bilancio agli organismi dell'Unione deve essere debitamente giustificata dalle caratteristiche dei compiti stessi e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione, garantendo al tempo stesso la sana gestione finanziaria e l'efficienza in termini di costi. I compiti delegati devono essere compatibili con l'atto costitutivo.

(11) Agli organismi dell'Unione dovrebbe essere consentito di ricevere sovvenzioni ad hoc soltanto se ciò è esplicitamente previsto nei pertinenti atti di base e autorizzato nell'atto costitutivo.

(12) Conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'organismo dell'Unione deve partecipare a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi e istituzioni dell'Unione.

(13) Occorre stabilire le regole relative al piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni periodiche generali, onde assicurarne l'efficace attuazione.

(14) Per garantire la coerenza della programmazione, è necessario che l'organismo dell'Unione prepari un documento contenente la programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto degli orientamenti della Commissione.

(15) L'organismo dell'Unione deve allineare il calendario della programmazione annuale e pluriennale alla procedura di bilancio per garantire l'efficacia e la coerenza di tutti i documenti di programmazione.

(16) È necessario chiarire la struttura attuale delle funzioni di revisione contabile interna e di controllo interno e razionalizzare gli obblighi in materia di relazioni. La funzione di revisione contabile interna in seno all'organismo dell'Unione deve essere svolta dal revisore contabile interno della Commissione, che deve effettuare controlli ove lo giustifichino i rischi esistenti. Occorre stabilire le norme relative alla creazione e al funzionamento delle capacità di revisione contabile interna.

(17) Occorre razionalizzare gli obblighi in materia di relazioni. Gli organismi dell'Unione devono fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sull'attuazione del loro programma di lavoro, sul loro bilancio, sul loro piano in materia di politica del personale e sui loro sistemi di gestione e di controllo interno.

(18) Per migliorare l'efficienza in termini di costi degli organismi dell'Unione, occorre prevedere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo dell'Unione o alla Commissione. In particolare, l'efficienza in termini di costi può essere migliorata permettendo che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo dell'Unione.

(19) Come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, occorre stabilire che gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

(20) Per allineare le norme in materia di entrate con destinazione specifica con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 occorre stabilire regole per quanto riguarda la differenziazione tra le entrate con destinazione specifica (interne ed esterne) e il loro riporto.

(21) Per allineare le regole relative al trattamento degli interessi generati dal contributo dell'Unione all'organismo dell'Unione a quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, occorre stabilire che gli interessi non sono dovuti al bilancio.

(22) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 prevede, in determinati casi, la possibilità di contrarre un impegno giuridico prima di procedere a un impegno di bilancio. Questa possibilità va estesa anche agli organismi dell'Unione.

(23) Per garantire la coerenza tra il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, non dovrebbero essere consentite disposizioni specifiche in materia di appalti e sovvenzioni. L'applicazione di un insieme unico di regole assicura la semplificazione delle attività dell'organismo dell'Unione e permette di utilizzare gli orientamenti e i modelli preparati dalla Commissione.

(24) È opportuno prevedere che l'organismo dell'Unione possa attribuire premi, al fine di allineare le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 a quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(25) Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi dell'Unione dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione in seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea del 19 luglio 2012.

(26) Le disposizioni in materia di politica immobiliare, compresa l'introduzione della possibilità e delle condizioni che consentono agli organismi dell'Unione di contrarre prestiti, devono essere allineate al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per garantire un'applicazione coerente delle nuove norme da parte di tutti gli organismi e tutte le istituzioni dell'Unione.

(27) Occorre prevedere disposizioni transitorie per la programmazione e la presentazione di relazioni, tenuto conto del fatto che alla Commissione occorre tempo per elaborare gli orientamenti opportuni in cooperazione con gli organismi dell'Unione.

(28) È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per consentire l'adozione in tempo utile del regolamento finanziario rivisto degli organismi dell'Unione entro il 1° gennaio 2014, al fine di garantire l'applicazione di regole coerenti al prossimo quadro finanziario pluriennale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole finanziarie fondamentali in base alle quali l'organismo dell'Unione deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell'organismo dell'Unione può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «atto costitutivo»: l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo dell'Unione,

- «bilancio dell'organismo dell'Unione»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'organismo dell'Unione,
- «organismo dell'Unione»: qualunque organismo di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
- «consiglio di amministrazione»: l'organo decisionale principale a livello interno in materie finanziarie e di bilancio dell'organismo dell'Unione, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo,
- «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell'organismo dell'Unione in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo,
- «comitato esecutivo»: l'organo interno che assiste il consiglio di amministrazione e le cui responsabilità e regolamento interno sono definiti nell'atto costitutivo.

Articolo 3

Periodi di tempo, date e termini

Salvo altrimenti disposto, il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽¹⁾ si applica ai termini fissati dal presente regolamento.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento non pregiudica i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ né quelli del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

Articolo 5

Rispetto dei principi di bilancio

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità di bilancio

Articolo 6

Ambito di applicazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione comprende:
 - a) entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni e le tasse che l'organismo dell'Unione è autorizzato a percepire in virtù dei compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate;
 - b) entrate in cui rientrano eventuali contributi finanziari degli Stati membri che accolgono l'organismo;
 - c) un contributo accordato dall'Unione;
 - d) entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l'articolo 23, paragrafo 1;
 - e) le spese dell'organismo dell'Unione, comprese le spese amministrative.

2. Le entrate in cui rientrano i canoni e le tasse hanno destinazione specifica solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previsti nell'atto costitutivo.

3. Se uno o più atti costitutivi prevedono che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l'organismo dell'Unione svolge compiti che gli sono affidati in virtù di un accordo di delega, esso tiene una contabilità separata delle operazioni di entrata e di spesa. L'organismo dell'Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse umane contenuta nel documento di programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 32.

Articolo 7

Sovvenzioni ad hoc

1. Gli organismi dell'Unione possono ricevere sovvenzioni ad hoc dal bilancio soltanto se ciò è autorizzato dall'atto costitutivo ed esplicitamente previsto dall'atto di base.

2. Se l'organismo dell'Unione è stato autorizzato a ricevere sovvenzioni ad hoc, i compiti finanziati da tali sovvenzioni sono inclusi nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 8

Accordi di delega

1. All'organismo dell'Unione non sono affidati compiti di esecuzione del bilancio da parte della Commissione tranne se ciò è giustificato dalla natura particolare dell'azione e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione.

2. Nella scelta dell'organismo dell'Unione si tiene debito conto:

- a) del rapporto costi/benefici connesso alla scelta di delegare tali compiti;
- b) dell'impatto sulla struttura di governance dell'organismo e sulle sue risorse finanziarie e umane.

3. Laddove la Commissione in via eccezionale affida compiti all'organismo dell'Unione:

- a) l'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica all'organismo dell'Unione per quanto riguarda i fondi destinati a tali compiti e gli articoli 108 e 109 del presente regolamento non si applicano;
- b) i compiti affidati devono essere menzionati nel programma di lavoro annuale dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, unicamente a titolo informativo.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, l'ordinatore consulta il consiglio di amministrazione prima di firmare l'accordo di delega.

Articolo 9

Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell'organismo dell'Unione.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo dell'Unione.

3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo dell'Unione solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell'organismo dell'Unione non sono dovuti a quest'ultimo.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 10

Definizione

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 11

Tipologia degli stanziamenti

1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione comporta stanziamenti non dissociati e, ove le esigenze operative lo giustifichino, stanziamenti dissociati. Gli stanziamenti dissociati danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

Articolo 12

Contabilità per entrate e stanziamenti

1. Le entrate dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 6 sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.

2. Le entrate dell'organismo dell'Unione danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.

3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio sono utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici effettuati fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

Articolo 13

Impegno di stanziamenti

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1º gennaio, non appena il bilancio dell'organismo dell'Unione è stato definitivamente adottato.

Articolo 14

Annulloamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati. Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, adottata entro il 15 febbraio dal consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo, conformemente ai paragrafi 3 e 4, o possono essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 5.

2. Gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

3. Per gli stanziamenti di impegno dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell'esercizio il riporto può riguardare:

- a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno;
- b) gli importi corrispondenti agli stanziamenti non dissociati relativi ai progetti immobiliari, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura d'impegno è stata completata al 31 dicembre. Le fasi preparatorie della procedura d'impegno sono definite nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario di ciascun organismo dell'Unione.

Tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo o fino al 31 dicembre dell'anno successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari.

4. Per gli stanziamenti di pagamento il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno.

L'organismo dell'Unione interessato impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

5. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla fine dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

6. Gli stanziamenti riportati non impegnati al 31 marzo dell'esercizio N + 1 sono annullati di diritto e riportati nella contabilità.

Articolo 15

Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica

Al riporto delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 23, e degli stanziamenti non utilizzati e disponibili al 31 dicembre a titolo di tali entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e sono utilizzate integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinate; le entrate con destinazione specifica esterne riscosse nell'ultimo anno del programma o dell'azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell'azione seguente;
- b) le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera f), che sono oggetto di un riporto di diritto.

Entro e non oltre il 1º giugno dell'anno N + 1, l'organismo dell'Unione informa la Commissione circa l'esecuzione delle entrate con destinazione specifica oggetto di riporto.

Articolo 16

Disimpegno di stanziamenti

I disimpegni che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione, conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 17

Impegni

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 ottobre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio dell'organismo dell'Unione regolarmente adottato.

2. Le spese che, come gli affitti, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1º dicembre a un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso non si applica il limite di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio dell'organismo dell'Unione

1. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio dell'organismo dell'Unione non è stato ancora definitivamente adottato, si applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Le operazioni d'impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 3.

3. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo dello stato previsionale delle entrate e delle spese.

4. Come stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo dell'esercizio precedente, di cui ai paragrafi 2 e 3, si intendono gli stanziamenti votati nel bilancio dell'organismo dell'Unione, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

5. Su richiesta del direttore, se la continuità dell'azione dell'organismo dell'Unione e le esigenze di gestione lo rendono necessario, il consiglio di amministrazione può autorizzare simultaneamente spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

6. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 5, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'organismo dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione dell'esercizio precedente. Il consiglio di amministrazione delibera secondo le procedure di cui al paragrafo 5. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'organismo dell'Unione dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto dall'organismo dell'Unione non può tuttavia in nessun caso essere superato.

CAPO 3

Principio del pareggio**Articolo 19****Definizione e portata**

1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Gli stanziamenti d'impegno non possono superare l'importo del contributo dell'Unione, più le entrate proprie e le altre eventuali entrate di cui all'articolo 6.

3. Per gli organismi le cui entrate sono costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell'Unione, le tasse vanno fissate a un livello tale da evitare l'accumulo di eccedenze. Ove si ripresenti un elevato risultato di bilancio positivo o negativo, ai sensi dell'articolo 97, il livello delle tasse e dei canoni viene adeguato.

4. L'organismo dell'Unione non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.

5. Il contributo dell'Unione all'organismo dell'Unione costituisce per il bilancio di quest'ultimo un contributo al pareggio e può essere frazionato in più versamenti.

6. L'organismo dell'Unione applica una gestione rigorosa della tesoreria, tenendo conto delle entrate con destinazione specifica, al fine di assicurare che i suoi saldi di cassa siano limitati alle necessità debitamente giustificate. Nelle sue richieste di pagamento, l'organismo dell'Unione presenta previsioni dettagliate e aggiornate sulle sue effettive esigenze di tesoreria nel corso dell'esercizio, comprese le informazioni sulle entrate con destinazione specifica.

Articolo 20**Risultato di bilancio dell'esercizio**

1. Se il risultato di bilancio ai sensi dell'articolo 97 è positivo, viene rimborsato alla Commissione a concorrenza del contributo versato nel corso dell'esercizio. La parte del risultato di bilancio che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio è iscritta nel bilancio dell'organismo dell'Unione dell'esercizio successivo fra le entrate.

Il primo comma si applica anche nel caso in cui le entrate dell'organismo dell'Unione siano costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell'Unione.

La differenza fra il contributo iscritto nel bilancio e quello effettivamente versato all'organismo dell'Unione è oggetto di un annullamento.

L'organismo dell'Unione trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno N, una stima del risultato di bilancio dell'anno N - 1, da riversare successivamente al bilancio nel corso dell'anno N, al fine di completare le informazioni già disponibili riguardanti il risultato di bilancio dell'anno N - 2. La Commissione terrà conto di tali informazioni al momento di valutare il fabbisogno finanziario dell'organismo dell'Unione per l'anno N + 1.

2. In casi eccezionali, quando l'atto costitutivo stabilisce che le entrate derivanti da tasse e canoni sono volte a finanziare spese specifiche, l'organismo dell'Unione può riportare il saldo

delle tasse e dei canoni come entrate con destinazione specifica per le attività connesse alla fornitura dei servizi per cui tali tasse sono dovute.

3. Se il risultato di bilancio ai sensi dell'articolo 97 è negativo, viene iscritto nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio successivo come stanziamenti di pagamento o, se del caso, detratto dal risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione degli esercizi successivi.

4. Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione nel corso della procedura di bilancio utilizzando la procedura della lettera rettificativa di cui all'articolo 39 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 oppure, se il bilancio dell'organismo dell'Unione è in corso di esecuzione, mediante un bilancio rettificativo.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto**Articolo 21****Utilizzo dell'euro**

Il bilancio dell'organismo dell'Unione è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, gli amministratori degli anticipi sono autorizzati a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precise nella regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell'Unione.

CAPO 5

Principio dell'universalità**Articolo 22****Definizione e portata**

Fatto salvo l'articolo 23, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l'articolo 25, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse.

Articolo 23**Entrate con destinazione specifica**

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

a) i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per talune attività dell'organismo dell'Unione, a condizione che ciò sia previsto dall'accordo concluso tra l'organismo dell'Unione e gli Stati membri, i paesi terzi o le agenzie pubbliche, entità o persone fisiche in questione;

b) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;

c) i contributi finanziari, non coperti dalla lettera a), di paesi terzi o di vari organismi non dell'Unione ad attività degli organismi dell'Unione,

— le entrate provenienti dalle sovvenzioni ad hoc di cui all'articolo 7,

- le entrate provenienti dagli accordi di delega di cui all'articolo 8;
- d) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo;
- e) le entrate provenienti dalle tasse e dai canoni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

- a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazione di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che sono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;
- c) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell'articolo 62, di somme indebitamente pagate;
- d) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore delle istituzioni dell'Unione o di altri organismi dell'Unione;
- e) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;
- f) le entrate provenienti da indennità locative;
- g) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico;
- h) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b).

4. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), il pertinente atto costitutivo può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nel pertinente atto costitutivo, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

5. Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 2, lettere da a) a c), e del paragrafo 3, lettere a) e d), deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto.

6. Il bilancio dell'organismo dell'Unione prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nello stato previsionale delle entrate e delle spese soltanto per gli importi certi alla data di formazione dello stato previsionale.

Articolo 24

Atti di liberalità

1. Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo dell'Unione, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati.
2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri è soggetta all'autorizzazione del consiglio di amministra-

zione, oppure, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

Articolo 25

Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio

1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

- a) sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari;
- b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;
- c) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera c) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettera c).

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'organismo dell'Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea sono imputati al bilancio dell'organismo dell'Unione con il loro importo al netto delle tasse, purché tale protocollo si applichi all'organismo dell'Unione.

3. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'organismo dell'Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni possono essere imputati al bilancio dell'organismo dell'Unione con il loro importo:

- a) al netto delle tasse; oppure
- b) al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.

4. Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti dall'organismo dell'Unione a titolo temporaneo in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte degli Stati interessati.

5. Un eventuale risultato di bilancio negativo viene iscritto come spesa nel bilancio dell'organismo dell'Unione.

6. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è riportato nel risultato di bilancio dell'esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione**Articolo 26****Disposizioni generali**

Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 27**Storni**

1. Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:

a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2. Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, al comitato esecutivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.

3. Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

4. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. Il direttore informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli storni eseguiti a norma del paragrafo 2.

Articolo 28**Norme specifiche in materia di storni**

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee del bilancio dell'organismo dell'Unione per le quali detto bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria».

2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria**Articolo 29****Principi di economia, efficienza ed efficacia/Principio della sana gestione finanziaria**

1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'organismo dell'Unione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. L'organismo dell'Unione partecipa all'esercizio di analisi comparativa di cui all'articolo 50 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

L'esercizio di analisi comparativa comprende:

- un esame dell'efficienza dei servizi orizzontali dell'organismo dell'Unione,
- un'analisi costi/benefici di una condivisione dei servizi o di un loro trasferimento integrale a un altro organismo dell'Unione o alla Commissione.

Al momento di svolgere l'esercizio di analisi comparativa di cui al primo e al secondo comma, l'organismo dell'Unione adotta le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto d'interessi.

4. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio dell'organismo dell'Unione. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le relative informazioni sono trasmesse al consiglio d'amministrazione dal direttore. Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell'organismo dell'Unione.

5. Per migliorare il processo decisionale, l'organismo dell'Unione procede a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e le attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione.

6. Il direttore prepara un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 5 e riferisce in merito ai progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione esamina l'attuazione del piano d'azione di cui al paragrafo 6.

Articolo 30**Controllo interno dell'esecuzione del bilancio**

1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
- b) affidabilità delle relazioni;
- c) salvaguardia degli attivi e informazione;
- d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
- e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, quanto segue:

- a) separazione dei compiti;
- b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, compresi i controlli presso i beneficiari;
- c) prevenzione dei conflitti d'interesse;
- d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
- e) procedure per la vigilanza sul rendimento e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;
- f) verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:

- a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
- b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo dei risultati dei controlli svolti;
- c) ricorso, se del caso, a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute;
- d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
- e) eliminazione di controlli multipli;
- f) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 31

Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2. Una sintesi del bilancio dell'organismo dell'Unione e degli eventuali bilanci rettificativi dell'organismo dell'Unione, definitivamente adottati, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro tre mesi dalla loro adozione.

Questa sintesi presenta le cinque principali linee di bilancio delle entrate, le cinque principali linee di bilancio delle spese del bilancio amministrativo e operativo dell'organismo dell'Unione, la tabella dell'organico e una stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati. Essa presenta anche le cifre dell'esercizio precedente.

3. Il bilancio dell'organismo dell'Unione, compresi la tabella dell'organico e i bilanci rettificativi dell'organismo dell'Unione, definitivamente adottati, e la stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati, sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione, e pubblicati sul sito Internet dell'organismo dell'Unione entro quattro settimane dalla loro adozione.

4. L'organismo dell'Unione pubblica sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all'articolo 89, conformemente all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012⁽¹⁾ della Commissione e secondo una presentazione standardizzata. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

Articolo 32

Programmazione annuale e pluriennale

1. L'organismo dell'Unione redige un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

2. Il programma pluriennale presenta:

— la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati previsti e gli indicatori di performance,

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- la programmazione delle risorse, compreso il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse comprende informazioni qualitative e quantitative sulle risorse umane e sulle questioni di bilancio ai fini dell'elaborazione delle relazioni, segnatamente:

- per gli anni N – 1 e N, informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello statuto, nonché di esperti nazionali distaccati,
- per l'anno N – 1 una stima delle operazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 97 e informazioni sui contributi in natura concessi dallo Stato membro ospitante all'organismo dell'Unione,
- per l'anno N + 1 una stima del numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello statuto,
- per gli anni successivi, un bilancio e una programmazione delle risorse umane indicativi.

La Commissione trasmette all'organismo dell'Unione il parere dei suoi servizi competenti sul progetto di programmazione delle risorse umane.

Se l'organismo dell'Unione non tiene pienamente conto del parere dei servizi della Commissione, deve fornire a quest'ultima spiegazioni adeguate.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per tenere conto dell'esito dell'insieme delle valutazioni menzionate nell'atto costitutivo.

3. Il programma di lavoro annuale dell'organismo dell'Unione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma pluriennale di cui al paragrafo 1.

Esso indica chiaramente quali compiti dell'organismo dell'Unione sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio precedente.

4. Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dell'articolo 33 del presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo dell'Unione il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

Articolo 33

Formazione del bilancio

1. Il bilancio è formato conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organismo dell'Unione trasmette alla Commissione un progetto di stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano.

3. Conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'organismo dell'Unione trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio uno stato di previsione delle proprie entrate e spese come indicato nell'atto costitutivo.

4. Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo dell'Unione comprende:

- a) una tabella dell'organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria;
- b) in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;
- c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;
- d) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che potrebbero derivare da un aumento o una diminuzione del bilancio proposto dell'organismo dell'Unione rispetto al suo bilancio per l'anno N.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organismo dell'Unione trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di documento di programmazione di cui all'articolo 32, nonché eventuali versioni aggiornate di tale documento.

6. Nel quadro della procedura relativa all'adozione del bilancio, la Commissione trasmette lo stato di previsione dell'organismo dell'Unione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone l'importo del contributo destinato all'organismo stesso e l'organico che ritiene necessario per esso. Non appena ha stabilito il progetto di bilancio, la Commissione stabilisce il progetto di tabella dell'organico degli organismi dell'Unione nonché una stima del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono proposti stanziamenti.

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'organismo dell'Unione, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1. La tabella dell'organico è pubblicata in un allegato alla Sezione III — Commissione — del bilancio.

8. Il bilancio dell'organismo dell'Unione e la tabella dell'organico nonché il documento di programmazione di cui all'articolo 32 sono adottati dal consiglio di amministrazione. Essi diventano definitivi dopo l'approvazione definitiva del bilancio che fissa l'importo del contributo nonché la tabella dell'organico; se del caso, il bilancio dell'organismo dell'Unione e la tabella dell'organico vengono adeguati di conseguenza.

9. Quando affida nuovi compiti a un organismo dell'Unione, la Commissione, fatte salve le procedure legislative relative alla modifica dell'atto costitutivo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per valutare l'incidenza di questi nuovi compiti sulle risorse dell'organismo dell'Unione al fine di rivedere, se necessario, il suo finanziamento.

Articolo 34

Bilanci rettificativi

Qualsiasi modifica del bilancio dell'organismo dell'Unione, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale dell'organismo dell'Unione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dell'articolo 33 del presente regolamento.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

Articolo 35

Struttura del bilancio dell'organismo dell'Unione

Il bilancio dell'organismo dell'Unione comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

Articolo 36

Nomenclatura di bilancio

Nella misura in cui ciò sia giustificato dalla natura delle attività dell'organismo dell'Unione, lo stato delle spese è presentato secondo una nomenclatura che comporta una classificazione per destinazione. Tale nomenclatura è definita dall'organismo dell'Unione e distingue chiaramente tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi.

Articolo 37

Presentazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

Il bilancio dell'organismo dell'Unione presenta:

1. nello stato delle entrate:

- a) le previsioni di entrate dell'organismo dell'Unione per l'esercizio interessato («anno N»);
- b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio N- 2;
- c) gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;

2. nello stato delle spese:

- a) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'anno N;
- b) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente, nonché le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio N - 2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'organismo dell'Unione dell'anno N;

c) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

d) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.

Articolo 38

Norme in materia di tabelle dell'organico

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 33 riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio il numero di posti autorizzati per l'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Essa costituisce, per l'organismo dell'Unione, un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell'organico, fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15, AD 14 e AD 13, e rispettando le seguenti condizioni:

- a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno;
- b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati dalla tabella dell'organico;
- c) l'organismo dell'Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, possono essere compensati i casi di attività a orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari. Quando un membro del personale chiede la revoca dell'autorizzazione prima della scadenza del periodo accordato, l'organismo dell'Unione adotta tempestivamente le misure atte a rispettare il limite di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DELL'UNIONE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 39

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al regolamento finanziario dell'organismo dell'Unione e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2. A prescindere dalle responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l'organismo dell'Unione partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Articolo 40**Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio**

1. Il direttore può delegare i poteri d'esecuzione del bilancio al personale dell'organismo dell'Unione soggetto allo statuto, alle condizioni stabilite nella regolamentazione finanziaria dell'organismo dell'Unione adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

2. Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti alle condizioni precise nelle modalità di esecuzione del presente regolamento di cui all'articolo 114. Ogni atto di sottodelega richiede l'accordo esplicito del direttore.

Articolo 41**Conflitto d'interessi**

1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 2 del presente titolo e le altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'organismo dell'Unione.

Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa l'autorità competente, che conferma per iscritto l'esistenza di un conflitto d'interessi. Qua- lora si accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. L'autorità com- petente intraprende qualsiasi altra azione appropriata.

2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comu- nanza d'interessi con il destinatario.

3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico del membro del personale. Se quest'ultimo è il direttore, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo.

4. L'organismo dell'Unione adotta regole in materia di pre- venzione e gestione del conflitto d'interessi.

Articolo 42**Metodo d'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione**

1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.

2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati, mediante contratto, a entità o organismi esterni di diritto privato compiti preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

CAPO 2**Agenti finanziari****Sezione 1****Principio della separazione delle funzioni****Articolo 43****Separazione delle funzioni**

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.

Sezione 2**L'ordinatore****Articolo 44****Poteri e funzioni dell'ordinatore**

1. L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'ordinatore pone in atto, confor- memente alle norme minime stabilite dal consiglio di ammini- strazione o, se l'atto costitutivo lo consente, dal comitato ese- cutivo sulla base delle norme equivalenti fissate dalla Commissio- ne per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziarie, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei compiti dell'ordinatore.

L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.

In particolare l'ordinatore può introdurre, nell'ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assistere nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

3. Per eseguire le spese, l'ordinatore procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

4. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se ne- cessario, la rinuncia ai crediti accertati.

5. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione. I dati personali contenuti nei docu- menti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comu- nicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 45

Controlli ex ante

1. Ogni operazione di cui all'articolo 44 è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.

I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

2. Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione da parte degli ordinatatori di cui agli articoli 33 e 34.

3. Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall'ordinatore per verificarne gli aspetti operativi e finanziari.

4. I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili. La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore responsabile in base a considerazioni inerenti ai rischi e all'efficienza in termini di costi. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare il pagamento in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere una affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.

I controlli ex ante hanno lo scopo di constatare in particolare quanto segue:

- a) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili;
- b) l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 29.

Ai fini dei controlli, l'ordinatore può ritenere che costituisca un'unica operazione una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche.

5. Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I funzionari che effettuano la verifica non sono subordinati ai funzionari che hanno avviato l'operazione.

Articolo 46

Controlli ex post

1. L'ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.

2. I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.

I controlli ex post verificano la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie dal bilancio dell'organismo dell'Unione e in particolare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

I risultati dei controlli ex post sono esaminati dall'ordinatore almeno una volta l'anno onde individuare eventuali problemi sistematici. L'ordinatore adotta le misure necessarie per affrontare tali problemi.

L'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 è rivista alla luce dei risultati dei controlli e di altre informazioni pertinenti.

In caso di programmi pluriennali, l'ordinatore definisce una strategia di controllo pluriennale, precisando la natura e la portata dei controlli per tale periodo e la maniera in cui i risultati devono essere misurati anno per anno ai fini del processo annuale di garanzia dell'affidabilità.

3. I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante.

Qualora l'ordinatore esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti dell'organismo dell'Unione che quelli dei servizi sottoposti ad audit.

4. I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 3 dispongono delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano uno specifico codice deontologico adottato dall'organismo dell'Unione e basato sulle norme fissate dalla Commissione per i propri servizi.

Articolo 47

Relazione annuale di attività consolidata

1. L'ordinatore rende conto al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:

- a) informazioni riguardanti:

- l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo, le risorse di bilancio e le risorse umane di cui all'articolo 38,

- i sistemi di gestione e controllo interno, compreso un riepilogo del numero e del tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 82 e 83,

- le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni,

- i conti e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, fatti salvi gli articoli 92, 96 e 97;

b) una dichiarazione dell'ordinatore che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

- le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele,

- le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati alle operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.

La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.

2. Entro il 1º luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.

3. Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo.

Articolo 48

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Se un funzionario partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che vincolano i funzionari una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore, ne informa per iscritto il direttore, che risponde per iscritto. In caso d'inerzia del direttore o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il funzionario consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il funzionario ne informa l'istanza pertinente di cui all'articolo 54, paragrafo 5, e il consiglio di amministrazione.

2. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il funzionario informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell'organismo dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare l'ordinatore in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.

Articolo 49

Delega dell'esecuzione del bilancio

Nel caso in cui si proceda a una delega o sottodelega dei poteri d'esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 40, si applica agli ordinatori delegati o sottodelegati, mutatis mutandis, l'articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 50

Poteri e funzioni del contabile

1. Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso l'organismo dell'Unione, di quanto segue:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
- b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo IX;
- c) tenere la contabilità conformemente al titolo IX;
- d) attuare, conformemente al titolo IX, le norme contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;
- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione;
- f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Due o più organismi dell'Unione possono nominare lo stesso contabile.

Gli organismi dell'Unione possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'organismo dell'Unione.

Gli organismi dell'Unione possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell'organismo dell'Unione, tenendo conto dell'analisi costi/benefici di cui all'articolo 29.

Nel caso di cui al presente comma, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto d'interessi.

3. Il contabile ottiene dall'ordinatore tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'organismo dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. L'ordinatore garantisce l'affidabilità di tali informazioni.

4. Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'organismo dell'Unione.

Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

L'ordinatore trasmette al contabile le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

6. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo nonché l'articolo 51, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

7. Nell'esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, posto sotto la sua responsabilità gerarchica.

8. L'atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegatari.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 51

Casse di anticipi

Se ciò si rivela indispensabile in vista del pagamento di spese di importo limitato, nonché dell'incasso di altre entrate di cui all'articolo 6, possono essere create casse di anticipi. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile.

L'importo massimo di ogni entrata o spesa che l'amministratore degli anticipi può versare a terzi non supera 60 000 EUR ed è precisato da ciascun organismo dell'Unione per ogni voce di spesa o di entrata. I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati mediante bonifico bancario, anche con il sistema di addebito diretto di cui all'articolo 74, paragrafo 1, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, secondo le istruzioni impartite dal contabile.

CAPO 3

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 52

Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

1. L'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati. L'ordinatore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una sottodelega specifica.

2. Il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile o l'amministratore degli anticipi o entrambi dalle loro funzioni. In tale caso il consiglio di amministrazione nomina un contabile provvisorio.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli attori finanziari di cui agli stessi paragrafi.

Articolo 53

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Gli articoli da 52 a 56 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 52, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

2. Fatti salvi gli articoli 54, 55 e 56, ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori

Articolo 54

Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto dei funzionari.

2. L'obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:

a) accetta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento o, se del caso, alle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell'organismo dell'Unione;

b) trascura di compilare un documento che dia luogo a un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'organismo dell'Unione nei confronti di terzi.

3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

4. In caso di delega, l'ordinatore resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore delegato.

5. L'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa conformemente all'articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, esercita nei confronti dell'organismo dell'Unione le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, tranne se il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo decide di istituire un'istanza specializzata, indipendente a livello funzionale, o di partecipare a un'istanza comune creata da vari organismi. Per i casi presentati dagli organismi dell'Unione, l'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa comprende un membro del personale di un organismo dell'Unione.

Sulla base del parere dell'istanza di cui al primo comma, il direttore decide l'avvio di un procedimento volto ad accettare la responsabilità disciplinare o volto ad accettare una responsabilità del risarcimento del danno. Se l'istanza ha individuato problemi sistematici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se il parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. Il direttore fa riferimento, in forma anonima, ai pareri dell'istanza nella sua relazione annuale d'attività e indica le misure adottate per darvi seguito.

6. Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'organismo dell'Unione per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 55

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile è responsabile disciplinamente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 56

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;
- b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 4

Operazioni di entrata

Articolo 57

Richiesta di pagamento

L'organismo dell'Unione presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte del contributo dell'Unione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 58

Trattamento degli interessi

Gli interessi generati da fondi versati all'organismo dell'Unione dalla Commissione a titolo di contributo non sono dovuti al bilancio.

Articolo 59

Previsione di crediti

1. Allorché l'ordinatore è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'organismo dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.

2. L'ordinatore adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

Articolo 60

Accertamento dei crediti

1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore:

- a) verifica l'esistenza dei debiti;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;
- c) verifica l'esigibilità del debito.

2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore.

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

4. Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

5. In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori. Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono essere pertanto oggetto di un accertamento individuale. Prima della chiusura dell'esercizio, l'ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.

Articolo 61

Ordine di riscossione

L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore imparisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito stabilito dall'ordinatore.

Articolo 62

Disposizioni in materia di recupero

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'organismo dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultimo siano conservati.

2. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l'esecuzione forzata.

3. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'organismo dell'Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell'organismo dell'Unione. Tale credito è certo, liquido ed esigibile.

4. Quando l'ordinatore intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. L'ordinatore può delegare detta decisione di rinuncia unicamente per crediti d'importo inferiore a 5 000 EUR.

La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

5. L'ordinatore annulla, in tutto o in parte, un credito accertato quando si constata che un credito non era stato correttamente accertato. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore ed è oggetto di una motivazione adeguata.

mente accertato. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore ed è oggetto di una motivazione adeguata.

Articolo 63

Formalità per l'incasso

1. Il recupero contabile registra nei conti il recupero effettivo e ne informa l'ordinatore.

2. Per qualsiasi versamento in contanti alla cassa del contabile viene rilasciata una ricevuta.

3. Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione deve essere imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore.

Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora.

Articolo 64

Concessione di dilazioni di pagamento

1. Il contabile, in collegamento con l'ordinatore, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente:

a) che il debitore si impegni a pagare gli interessi al tasso previsto all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per tutto il periodo della dilazione accordatagli a decorrere dalla scadenza di cui all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

b) che costituisca, per tutelare i diritti dell'organismo dell'Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'organismo dell'Unione, che copra il debito sia in capitale che in interessi.

La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita da una fideiussione in solidi di un terzo approvata dal contabile dell'organismo dell'Unione.

2. In circostanze eccezionali, previa domanda del debitore il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione difficile.

Articolo 65

Elenco dei crediti

1. Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell'organismo dell'Unione sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato. Tale elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'organismo dell'Unione.

2. L'organismo dell'Unione compila, indicando l'identità dei debitori e l'importo del debito, l'elenco dei suoi crediti relativamente ai quali il rimborso sia stato ingiunto con provvedimento giudiziario passato in giudicato e nessun rimborso significativo sia intervenuto nell'anno successivo alla pronuncia. Tale elenco viene pubblicato nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Per quanto riguarda i dati personali relativi alle persone fisiche, le informazioni pubblicate sono soppresse non appena l'importo del debito sia stato integralmente rimborsato. Lo stesso vale per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.

La decisione di inserire il debitore nell'elenco dei crediti dell'organismo dell'Unione è presa nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto in particolare dell'entità dell'importo.

Articolo 66

Prescrizione

I crediti dell'organismo dell'Unione nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'organismo dell'Unione sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

Articolo 67

Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni

Se l'organismo dell'Unione percepisce tasse e canoni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), essi sono oggetto di una stima globale provvisoria all'inizio di ogni esercizio.

Se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo dell'Unione. L'ordinatore compila un elenco di tutte le note di addebito e ne indica il numero e l'importo globale nella relazione dell'organismo dell'Unione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Se l'organismo dell'Unione utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive periodicamente nei conti, con cadenza almeno mensile, l'importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti.

La prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall'organismo dell'Unione solo dopo il pagamento integrale dell'importo del canone o della tassa corrispondenti. Tuttavia, a titolo eccezionale la prestazione di servizi può avvenire senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti. Se i servizi sono stati prestati senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano gli articoli da 60 a 66.

CAPO 5

Operazioni di spesa

Articolo 68

Decisioni di finanziamento

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Ogni impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento.
3. Il programma di lavoro annuale dell'organismo dell'Unione vale quale decisione di finanziamento per le attività di cui si occupa, a condizione che gli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 3, siano chiaramente individuati.
4. Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.

Articolo 69

Tipi di impegni

1. Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.
2. Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.
3. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti tre categorie:
 - a) specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il destinatario e l'importo della spesa sono determinati;
 - b) globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;
 - c) accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

L'impegno di bilancio accantonato è attuato o con la conclusione di uno o più impegni giuridici specifici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori, oppure, in taluni casi eccezionali riguardanti le spese di gestione del personale, direttamente con i pagamenti.

4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto costitutivo o dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Articolo 70

Disposizioni relative agli impegni

1. Per qualsiasi misura da cui deriva una spesa a carico del bilancio dell'organismo dell'Unione, l'ordinatore procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dall'organismo dell'Unione.

3. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno N + 1.

Salvo il disposto dell'articolo 69, paragrafo 4, e dell'articolo 87, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferintisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno N.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall'ordinatore, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.

4. Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi alla data di cui al primo comma del presente paragrafo sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 16.

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 75 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo ove tali importi siano relativi a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o in presenza di disposizioni specifiche stabilite negli atti di base.

Articolo 71

Controlli relativi agli impegni

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore verifica quanto segue:

- a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio dell'organismo dell'Unione;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dell'atto costitutivo, della regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell'Unione, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzione di essi;
- d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:

- a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

b) la legalità, regolarità e conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dell'atto costitutivo, della regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell'Unione, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzione di essi.

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 72

Liquidazione delle spese

La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore:

- a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;
- c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Articolo 73

Liquidazione e forma concreta del «visto per pagamento»

1. La liquidazione di una spesa è basata su documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore, sulla base dell'accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti, oppure sulla base di altri titoli che giustificano il pagamento, compresi i pagamenti ricorrenti di abbonamenti o corsi di formazione.

2. Prima di prendere la decisione di liquidazione della spesa, l'ordinatore procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la propria responsabilità, che l'esame sia stato effettuato.

3. Vale decisione di liquidazione la firma di un «visto per pagamento» da parte dell'ordinatore.

4. In un sistema non computerizzato, il «visto per pagamento» è costituito dal timbro con la firma dell'ordinatore.

In un sistema computerizzato, il «visto per pagamento» è costituito dalla convalida coperta da parola d'accesso personale dell'ordinatore.

Articolo 74

Ordinazione delle spese

1. L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto.

2. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore in conformità dell'articolo 44, paragrafo 5.

3. Se necessario, l'ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'articolo 106, paragrafo 1.

Articolo 75

Tipi di pagamenti

1. Il pagamento si basa sulla prova che l'azione corrispondente è stata realizzata in conformità alle disposizioni dell'atto di base o del contratto o della convenzione di sovvenzione, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

- a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
- b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
 - 1) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti previa firma del contratto o della convenzione di sovvenzione ovvero notifica della decisione di sovvenzione;
 - 2) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione;
 - 3) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione sia stata integralmente eseguita.

Il prefinanziamento fornisce un fondo di tesoreria. Esso può essere frazionato in diversi versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Il pagamento intermedio, che può essere rinnovato, può coprire le spese sostenute per l'attuazione della decisione o convenzione o per pagare i servizi, le forniture o i lavori completati e/o consegnati in una fase intermedia del contratto. Può liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base.

La chiusura delle spese assume la forma di un saldo di pagamento, che non può essere rinnovato e liquida i pagamenti che lo hanno preceduto, ovvero di un ordine di recupero.

2. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.

Articolo 76

Pagamento limitato ai fondi disponibili

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Articolo 77

Termini

Il pagamento delle spese è effettuato entro i termini di tempo e secondo le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

CAPO 6

Sistemi informatici

Articolo 78

Gestione elettronica delle operazioni

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

Articolo 79

Amministrazione elettronica («e-Government»)

L'organismo dell'Unione istituisce e applica norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalti pubblici e sovvenzioni. In particolare, esso elabora e applica quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di sovvenzione e di appalto e a tal fine realizza un unico spazio di interscambio dei dati elettronici per i richiedenti, i candidati e gli offerenti.

Articolo 80

Buona amministrazione

1. L'ordinatore rende nota senza indugio la necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il loro contenuto essenziale nonché, se del caso, il calendario indicativo relativo al completamento di procedure di aggiudicazione.

2. Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente o del concorrente, si verifichi una mancata presentazione di prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l'ordinatore chiede, salvo in casi debitamente motivati, al richiedente o al concorrente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. Tali informazioni o chiarimenti non modificano in modo sostanziale la proposta né mutano i termini dell'offerta.

Articolo 81

Indicazione dei mezzi di ricorso

Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione.

Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.

CAPO 7

Revisore interno

Articolo 82

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

1. L'organismo dell'Unione dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

2. La funzione di revisione contabile interna è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile dell'organismo dell'Unione o della Commissione.

3. Il revisore interno consiglia l'organismo dell'Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

- a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
- b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

4. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all'insieme delle attività e dei servizi dell'organismo dell'Unione. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell'ordinatore e degli altri elementi d'informazione individuati.

6. Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni.

Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi:

- se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali;
- se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.

Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo esaminano le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e verificano se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.

7. L'organismo dell'Unione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

8. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Articolo 83

Indipendenza del revisore interno

L'indipendenza del revisore interno, la sua responsabilità circa le misure prese nell'esercizio delle sue funzioni e il suo diritto di

avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 84

Creazione di una struttura di revisione contabile interna

1. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo creano, tenendo conto del rapporto costo/efficacia e del valore aggiunto, una struttura di revisione contabile interna che svolge i suoi compiti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

Il mandato, l'autorità e la responsabilità della struttura di revisione contabile interna sono stabiliti nella carta della revisione contabile interna e sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo.

Il piano annuale della struttura di revisione contabile interna è preparato dal responsabile di tale struttura, tenendo conto tra l'altro, della valutazione, da parte del direttore, del rischio nell'organismo dell'Unione.

Il piano è rivisto e approvato dal consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo.

La struttura di revisione contabile interna presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.

2. Se la struttura di revisione contabile interna di un organismo dell'Unione non è efficace in termini di costi o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di revisione contabile interna con altri organismi dell'Unione che operano nello stesso settore.

In questi casi il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo degli organismi dell'Unione in questione stabiliscono le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.

3. I soggetti della revisione contabile interna collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di revisione contabile interna e, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo revisioni contabili congiunte.

Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni della struttura di revisione contabile interna.

TITOLO V

APPALTI PUBBLICI

Articolo 85

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo l'articolo 86.

2. L'organismo dell'Unione può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi dell'Unione.

3. L'organismo dell'Unione partecipa alla banca dati centrale sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione conformemente all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 86

Procedure di aggiudicazione degli appalti

1. L'organismo dell'Unione può stipulare con la Commissione, con gli uffici interistituzionali e con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94⁽¹⁾ del Consiglio contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.

2. L'organismo dell'Unione può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le sue necessità amministrative. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l'articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 87

Stanziamenti amministrativi

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

2. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità delle pratiche locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'organismo dell'Unione dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

3. L'organismo dell'Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1º luglio di ogni anno, un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:

- a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti nel bilancio dell'organismo dell'Unione;
- b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;
- c) le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 88, e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

Articolo 88

Progetti immobiliari

1. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'organismo dell'Unione, quest'ultimo informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio prima che abbia luogo qualsiasi esplorazione del mercato locale nel caso di contratti immobiliari o prima della pubblicazione dei bandi di gara nel caso di lavori di costruzione.

2. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'organismo dell'Unione, quest'ultimo presenta il progetto immobiliare, inclusi una stima dettagliata dei costi e il suo finanziamento, nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e chiede l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'organismo dell'Unione, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Salvo in casi di forza maggiore, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l'organismo dell'Unione ritira la proposta e può presentarne una nuova.

3. In casi di forza maggiore, le informazioni di cui al paragrafo 4 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

4. Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio dell'organismo dell'Unione:

- a) qualsiasi acquisto di terreni;
- b) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto di importo superiore ai 3 000 000 EUR che abbini questi elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo;

- c) qualsiasi nuovo contratto immobiliare (inclusi l'usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di contratti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli) non coperto dalla lettera b) con un costo annuale di almeno 750 000 EUR;
- d) la proroga o il rinnovo di contratti immobiliari esistenti (compresi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) a condizioni identiche o meno favorevoli con un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR.

5. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 4, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione l'interesse finanziario dell'Unione europea.

Se l'organismo dell'Unione propone di finanziare l'acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'organismo dell'Unione, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano, previa richiesta di approvazione preventiva, entro un periodo di quattro settimane, prorogabile una volta di due settimane, dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. L'acquisto tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.

TITOLO VII

ESPERTI

Articolo 89

Esperi esterni retribuiti

Le disposizioni dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si applicano, mutatis mutandis, alla selezione di esperti. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interesse.

TITOLO VIII

SOVVENZIONI E PREMI ATTRIBUITI DALL'ORGANISMO DELL'UNIONE

Articolo 90

Sovvenzioni

Quando l'organismo dell'Unione può attribuire sovvenzioni conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo o per delega della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si applicano le disposizioni pertinenti di tale regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 91

Premi

Quando l'organismo dell'Unione può attribuire premi conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo o per delega della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si applicano le disposizioni pertinenti di tale regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO IX

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Presentazione dei conti

Articolo 92

Struttura contabile

I conti dell'organismo dell'Unione comprendono quanto segue:

- a) gli stati finanziari dell'organismo dell'Unione;
- b) le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

Articolo 93

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

1. Ogni organismo dell'Unione prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.
2. Il direttore trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.
3. La relazione di cui al paragrafo 2 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Articolo 94

Norme relative alla contabilità

1. Il contabile dell'organismo dell'Unione applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico.

2. I conti dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 92 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dagli articoli da 5 a 31. Essi forniscono un'immagine fedele delle operazioni di bilancio in entrate e in spese.

Articolo 95

Principi contabili

Gli stati finanziari di cui all'articolo 92 presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscono che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 96**Stati finanziari**

1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:

- a) il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l'intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio precedente; sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b) la situazione dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
- c) la situazione di variazione dell'attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività dell'organismo dell'Unione.

Articolo 97**Relazioni sull'esecuzione del bilancio**

1. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:

- a) le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
- b) le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

2. Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra:

- l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio,
- l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati.

Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro:

- gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente,
- l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell'esercizio, realizzati e non realizzati.

3. La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell'organismo dell'Unione stesso.

Articolo 98**Conti provvisori**

1. Il contabile dell'organismo dell'Unione comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º marzo che segue l'esercizio chiuso.

2. Il contabile dell'organismo dell'Unione comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1º marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

Articolo 99**Approvazione dei conti definitivi**

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1º giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo dell'Unione.

2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo dell'Unione, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo dell'Unione conformemente all'articolo 50. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.

3. Il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1º luglio che segue l'esercizio chiuso.

Il contabile dell'organismo dell'Unione comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1º luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

4. Il contabile dell'organismo dell'Unione trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredata di una nota redatta dal contabile nella quale quest'ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

I conti definitivi dell'organismo dell'Unione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso.

5. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. L'organismo dell'Unione comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.

CAPO 2**Contabilità e inventario delle immobilizzazioni****Sezione 1****Disposizioni comuni****Articolo 100****Il sistema contabile**

1. Il sistema contabile dell'organismo dell'Unione permette di organizzare l'informazione di bilancio e finanziaria che permette di iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.

2. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro per esercizio.

3. L'ordinatore può anche tenere una contabilità analitica.

Articolo 101

Prescrizioni comuni per i sistemi contabili delle istituzioni

Le norme e il piano contabile armonizzato che devono essere applicati dall'organismo dell'Unione sono adottati dal contabile della Commissione conformemente all'articolo 152 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

Sezione 2

Contabilità generale e contabilità di bilancio

Articolo 102

Contabilità generale

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'organismo dell'Unione.

Articolo 103

Scritture contabili

- I saldi e i movimenti di ciascun conto sono iscritti nei libri contabili.
- Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.
- Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

Articolo 104

Rettifiche contabili

Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione dei conti definitivi, il contabile dell'organismo dell'Unione procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti. Tali rettifiche rispettano le norme contabili di cui all'articolo 101.

Articolo 105

Contabilità di bilancio

- La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

2. Ai fini del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV.

Articolo 106

Inventario delle immobilizzazioni

1. L'organismo dell'Unione tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.

L'organismo dell'Unione verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di immobilizzazioni materiali dell'organismo dell'Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO X

REVISIONE CONTABILE ESTERNA, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo 107

Revisione contabile esterna

1. Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo dell'Unione presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo dell'Unione prima del consolidamento nei conti definitivi dell'organismo dell'Unione.

Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo dell'Unione conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel preparare la relazione di cui al secondo comma, la Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle risultanze.

2. L'organismo dell'Unione trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 10, 14, 19 e 23.

3. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 108

Calendario della procedura di discarico

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il consiglio d'amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio d'amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 109

La procedura di discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo dell'Unione descritti negli stati finanziari.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo dell'Unione. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore dell'organismo dell'Unione, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, e secondo le modalità previste dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

Articolo 110

Misure di follow-up

1. Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.

Articolo 111

Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF

1. L'organismo dell'Unione concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutti dati e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conforme-

mente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾ al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto aggiudicato a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le sovvenzioni e gli appalti dell'organismo dell'Unione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali controlli e indagini in base alle rispettive competenze.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 112

Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere dall'organismo dell'Unione qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

Articolo 113

Adozione del nuovo regolamento finanziario dell'organismo dell'Unione

Ogni organismo di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è tenuto ad adottare un nuovo regolamento finanziario in vista della sua entrata in vigore il 1^o gennaio 2014 o, in ogni caso, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui un organismo rientra nel campo di applicazione del suddetto articolo 208, a seguito della concessione di un contributo iscritto nel bilancio.

Articolo 114

Modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell'organismo dell'Unione

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, adotta, per quanto necessario e con la previa autorizzazione della Commissione, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell'organismo dell'Unione.

Articolo 115

Abrogazione

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è abrogato con effetto dal 1^o gennaio 2014. Tuttavia, l'articolo 40 si applica fino al 31 dicembre 2014 e l'articolo 27, paragrafi 4 e 7, si applicano fino al 31 dicembre 2015.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 116**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014. Tuttavia, l'articolo 47 e l'articolo 82, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'articolo 32 e l'articolo 33, paragrafi 5 e 8, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1272/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (¹), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il benzo[a]pyrene, il benzo[e]pyrene, il benzo[a]anthracene, il chrysene, il benzo[b]fluoranthene, il benzo[j]fluoranthene, il benzo[k]fluoranthene e il dibenz(a, h)anthracene [di seguito «gli idrocarburi policiclici aromatici» (IPA)], sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B a norma dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (²).
- (2) Questi IPA possono essere presenti nelle parti in plastica e in gomma di un'ampia gamma di articoli di consumo. Sono presenti come impurezze in alcune materie prime utilizzate nella produzione di tali articoli, in particolare negli oli diluenti e nel nerofumo. Non vengono aggiunti intenzionalmente agli articoli e non svolgono alcuna funzione specifica come componenti delle parti in plastica o in gomma.
- (3) Il punto 28 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 proibisce la vendita al pubblico di questi IPA come sostanze o nelle miscele. Inoltre, il punto 50 dell'allegato XVII di tale regolamento limita la presenza degli IPA negli oli diluenti utilizzati per la produzione di pneumatici.
- (4) Le informazioni trasmesse dalla Germania alla Commissione indicano che gli articoli contenenti IPA possono presentare rischi per la salute dei consumatori in caso di ingestione, assorbimento cutaneo, e, in alcuni casi, per inhalazione.

(5) La conclusione relativa al rischio per i consumatori si è basata sulle stime dell'esposizione agli IPA per via cutanea derivante dall'uso di taluni articoli di consumo, nelle peggiori condizioni d'uso realistiche. Tale esposizione è risultata superiore ai livelli derivati con effetti minimi (DMEL) (³) determinati per il benzo[a]pyrene, che è stato utilizzato come surrogato di tossicità di altri IPA.

(6) La Commissione ha valutato le informazioni fornite dalla Germania ed è giunta alla conclusione che gli articoli contenenti IPA possono presentare un rischio per i consumatori, che risulterebbe limitato ponendo in essere una restrizione. La Commissione ha consultato anche l'industria del settore e altre parti interessate in merito alle ripercussioni di una limitazione della presenza di IPA negli articoli fruibili dai consumatori.

(7) Al fine di tutelare la salute dei consumatori dai rischi derivanti dall'esposizione agli IPA contenuti negli articoli di consumo, occorre fissare dei limiti al tenore di IPA nelle parti accessibili in plastica o in gomma di tali articoli, e vietare l'immissione in commercio di articoli contenenti un IPA in concentrazione superiore a 1 mg/kg in tali parti.

(8) In considerazione della vulnerabilità dei bambini, è necessario fissare un limite inferiore. Occorre pertanto vietare l'immissione in commercio di giocattoli e articoli di puericultura contenenti un IPA in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg nelle loro parti accessibili in plastica o in gomma.

(9) Tale restrizione va applicata solo alle parti degli articoli che vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Gli articoli o le loro parti che entrano in contatto con la pelle o la cavità orale solo brevemente e non di frequente non devono essere interessati da tale restrizione in quanto l'esposizione agli IPA che ne deriva non risulterebbe significativa. Occorre elaborare ulteriori orientamenti a tale proposito.

(10) Nel mercato dell'Unione sono state identificate materie prime alternative contenenti bassi livelli di IPA. Queste comprendono il nerofumo e gli oli che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (⁴).

(¹) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(²) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(³) http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_it.pdf

(⁴) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(11) La Commissione deve riesaminare gli attuali valori limite adottati in tale restrizione, in particolare alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti nei materiali in plastica e in gomma degli articoli interessati, nonché quelli relativi alle materie prime alternative. Tale riesame dei nuovi dati scientifici deve inoltre tenere conto della disponibilità di metodi di prova.

(12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(13) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie a conformarsi alle misure contemplate dal presente regolamento.

(14) Potrebbe essere difficile far rispettare la restrizione all'immissione in commercio di articoli di seconda mano e di articoli presenti nella catena di approvvigionamento alla data di applicazione del presente regolamento. Tale re-

strizione non si applica pertanto agli articoli immessi in commercio prima di detta data.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 27 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, alla colonna 2 del punto 50, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6, 7 e 8:

«5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Tali articoli comprendono, tra l'altro:

- attrezature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,
- utensili per la casa, carrelli, girelli,
- attrezzi per uso domestico,
- abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,
- cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.

6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015.

8. Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi.»

REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo⁽²⁾ (in appresso «la STI TAP») impone la modifica del regolamento prendendo in considerazione i risultati della fase 1, descritta al paragrafo 7.2 dell'allegato I della STI TAP.
- (2) Il paragrafo 7.2.2.2 dell'allegato I della STI TAP dispone che l'Agenzia ferroviaria europea (in appresso «ERA») deve valutare i risultati prodotti dalle parti interessate in termini di specifiche tecniche IT, di governance e di piano generale di attuazione al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti nella fase 1 siano stati raggiunti.
- (3) La Commissione ha ricevuto dall'Agenzia ferroviaria europea la raccomandazione ERA/REC/09-2012/INT, del 31 ottobre 2012, che include una serie di proposte di modifica della STI TAP.
- (4) Il comitato direttivo istituito dal paragrafo 7.2.1 della STI TAP ha discusso la raccomandazione dell'ERA e, in particolare, lo status giuridico dei risultati della fase 1. Lo stesso ha deciso di modificare lo status di alcune specifiche IT in guide applicative.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 454/2011 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l'Agenzia sostengono i lavori della fase 2, secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell'allegato I, fornendo competenza ed informazioni funzionali e tecniche.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), insieme a un rappresentante dei venditori dei biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano ulteriormente il sottosistema Applicazioni telematiche per i passeggeri secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell'allegato I. L'Agenzia ferroviaria europea rende disponibili pubblicamente sul proprio sito web i risultati della fase 1 (guide applicative, architettura, governance e piano generale di attuazione).»;

^(*) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori dei biglietti siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale (NCP — National Contact Point) per il seguito della sua attuazione. Il ruolo del punto di contatto nazionale è descritto all'allegato VI.»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della fase 2, descritta al paragrafo 7.3 dell'allegato I.

2. L'Agenzia ferroviaria europea modifica il documento tecnico B.60 (Architettura) prendendo in considerazione i risultati della fase 1 e applicando la procedura di cui all'articolo 3.»

Articolo 2

Gli allegati del regolamento (UE) n. 454/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati al regolamento (UE) n. 454/2011sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) il paragrafo 4.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.1. Scambio dei dati sull'orario

Questo parametro fondamentale stabilisce il modo in cui l'impresa ferroviaria deve eseguire lo scambio dei dati sull'orario.

Questo parametro fondamentale garantisce che gli orari comprensivi dei dati definiti di seguito siano resi disponibili.

Questo parametro fondamentale garantisce inoltre che ogni impresa ferroviaria fornisca dati relativi all'orario precisi e aggiornati.

Le disposizioni di questo parametro fondamentale si applicano ai servizi passeggeri dell'impresa ferroviaria.

Questo parametro fondamentale stabilisce il seguente processo:»;

b) il paragrafo 4.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.2. Scambio dei dati tariffari

Questo parametro fondamentale stabilisce il modo in cui l'impresa ferroviaria deve eseguire lo scambio di dati tariffari.

Questo parametro fondamentale garantisce che i dati tariffari nel formato definito di seguito siano resi disponibili.

Le disposizioni di questo parametro fondamentale si applicano a tutte le tariffe passeggeri dell'impresa ferroviaria per le vendite nazionali, internazionali e all'estero.

Questo parametro fondamentale stabilisce il seguente processo:»;

c) il paragrafo 4.2.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.2.1. L'impresa ferroviaria rende disponibili le proprie tariffe ad altre imprese ferroviarie, ad organismi pubblici autorizzati e a terze parti autorizzate.

Fatti salvi i diritti dei passeggeri e in conformità agli accordi di distribuzione, ogni impresa ferroviaria rende disponibili le proprie tariffe (comprese le tabelle delle tariffe) garantendo l'accesso alle imprese ferroviarie alle quali rilascia l'autorizzazione a effettuare vendite, a terzi ai quali rilascia l'autorizzazione a effettuare vendite e agli organismi pubblici autorizzati. L'impresa ferroviaria garantisce che i dati tariffari siano esatti e aggiornati. Qualora un'impresa ferroviaria gestisca un servizio di trasporto in cooperazione per il quale è uno dei vettori, essa deve garantire, insieme a tutti gli altri vettori, che i dati tariffari siano precisi e aggiornati.

Il contenuto principale dei dati tariffari destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero deve essere conforme alla definizione di cui all'allegato IV.

I dati tariffari destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero sono resi disponibili con un anticipo pari almeno a quello disposto nell'allegato IV.

Il processo di cui sopra e le informazioni utilizzate per lo stesso devono essere conformi ai dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero con i documenti tecnici:

— B.1 (cfr. allegato III),

— B.2 (cfr. allegato III),

— B.3 (cfr. allegato III).

Il processo di cui sopra e le informazioni utilizzate per lo stesso in relazione ai dati tariffari destinati alle vendite nazionali devono essere conformi ai documenti tecnici che l'Agenzia dovrà sviluppare (cfr. allegato II).»;

d) nel paragrafo 4.2.6 la seguente frase è cancellata:

«Le disposizioni di questo parametro fondamentale per quanto riguarda la richiesta/conferma elettroniche si applicano se esiste un accordo tra la parte che fa la richiesta e quella a cui è indirizzata.»;

e) nel paragrafo 4.2.6.1 la frase:

«Tale sito deve essere conforme agli orientamenti sull'accessibilità dei contenuti Internet, in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità uditive e/o visive.»

è sostituita dalla seguente frase:

«Tale sito deve essere accessibile a persone con disabilità.»;

f) il paragrafo 4.2.6.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.6.2. Se l'impresa ferroviaria o il venditore del biglietto utilizzano mezzi informatici per inviare una richiesta di disponibilità/prenotazione per l'assistenza alle persone a mobilità ridotta, tale richiesta deve essere conforme alle disposizioni del caso.

Il sistema di distribuzione richiedente trasmette al sistema le richieste di disponibilità/prenotazione del relativo treno in relazione al tipo di assistenza specificato.

I principali tipi di richieste sono:

- richiesta di disponibilità,
- richiesta di prenotazione,
- richiesta di annullamento parziale,
- richiesta di annullamento completo.

Questo processo viene eseguito in seguito a una richiesta di un cliente trasmessa al sistema dell'impresa ferroviaria o al venditore di biglietti.

Gli elementi dei dati e il contenuto informativo del messaggio utilizzati per rispettare gli obblighi devono essere conformi:

- agli elementi definiti nel documento tecnico B.10 (cfr. allegato III), nel qual caso tutti i sistemi consultati devono essere in grado di capire la richiesta e di rispondere,
- oppure a standard definiti in maniera diversa, nel qual caso il sistema consultato deve essere in grado di capire la richiesta e di rispondere.»;

g) il paragrafo 7.2.3 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«7.2.3. Elementi da fornire

I risultati della fase 1 includono gli elementi riportati di seguito:

- 1) guide applicative che descrivono specifiche funzionali, tecniche e relative alle prestazioni, i dati associati, i requisiti dell'interfaccia, i requisiti correlati alla sicurezza e alla qualità;
- 2) la descrizione schematica dell'architettura globale del sistema;
- 3) il piano generale di attuazione, comprendente:
 - l'identificazione delle attività necessarie a ottenere l'attuazione del sistema,
 - un piano di migrazione comprendente un insieme di fasi che conducono a risultati tangibili intermedi e verificabili, dall'attuale quadro delle informazioni delle parti interessate e dei sistemi di comunicazione al sistema stesso,
 - un piano a tappe dettagliato,
 - una valutazione del rischio delle fasi cruciali del piano generale,

- una valutazione dei costi totali del ciclo di vita (LCC — lifecycle costs) associati alla realizzazione e all'utilizzo del sistema insieme a un successivo piano di investimenti e alla relativa analisi del rapporto costi-benefici;

4) i risultati della governance che includono l'individuazione delle strutture di governance, delle metodologie e delle procedure adeguate per sostenere lo sviluppo e la convalida del sistema e, di conseguenza, la sua realizzazione, il suo funzionamento sul campo e la gestione per tutta la sua durata di vita (compresa la gestione delle controversie tra le parti coinvolte ai sensi delle disposizioni della presente STI).»;

h) il capitolo 7.3 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«7.3. Fase 2: Sviluppo

Tutti gli attori interessati devono sviluppare il sistema in base alle disposizioni derivanti dai risultati della fase 1 come segue:

a) Governance del progetto

Per garantire lo sviluppo adeguato del sistema, gli attori attuano progressivamente la struttura di governance descritta nel documento tecnico B.61 (cfr. l'allegato V).

I ruoli e le responsabilità di tutti gli attori cambiano con la realizzazione della nuova struttura di governance, come descritto nel documento tecnico B.61.

Il comitato direttivo istituito durante la fase 1 sarà mantenuto nella fase 2 finché la struttura di governance di cui al documento tecnico B.61 non sarà pienamente operativa. Il regolamento interno di tale comitato sarà aggiornato anche in considerazione del suo nuovo ruolo, che consiste nel monitorare i progressi dell'attuazione della nuova struttura di governance, l'architettura sviluppata nella fase 1 e lo sviluppo del sistema da parte delle singole imprese, tenendo particolarmente in considerazione il rispetto delle guide applicative pubblicate e aggiornate dall'ERA. Prima di confermare la conclusione della fase 2, il comitato direttivo emette un parere sullo status giuridico e sulla proprietà delle guide applicative.

La piena conformità al documento tecnico B.61 sarà considerata una presunzione di conformità della nuova struttura di governance ai requisiti del presente regolamento. Tuttavia, considerando la natura del documento e la necessità di adattare continuamente la struttura di governance alle esigenze reali del mercato, qualsiasi deviazione dalle sue disposizioni deve essere comunicata immediatamente al comitato direttivo, che la valuterà e deciderà se il documento tecnico e/o il suo status giuridico devono essere adeguati al termine della fase 2;

b) Piano generale di attuazione

Per garantire lo sviluppo adeguato del sistema, tutti gli attori interessati cooperano e attuano il sistema nel pieno rispetto del piano generale specificato nel documento tecnico B.62 dell'ERA (cfr. l'allegato V).

c) Sviluppo del sistema

Tutti gli attori interessati cooperano e sviluppano l'architettura IT «retail» del sistema in conformità alle disposizioni architettoniche di cui al documento tecnico B.60 dell'ERA (cfr. l'allegato V).

Tutti gli attori interessati cooperano e sviluppano il sistema e le sue parti in modo che siano il più possibile conformi alle guide applicative descritte nei documenti tecnici seguenti:

B.50 (cfr. l'allegato III)

B.51 (cfr. l'allegato III)

B.52 (cfr. l'allegato III)

B.53 (cfr. l'allegato III)

B.54 (cfr. l'allegato III)

B.55 (cfr. l'allegato III)

B.56 (cfr. l'allegato III).

La piena conformità a questi documenti tecnici sarà considerata una presunzione di conformità del sistema ai requisiti tecnici del presente regolamento. Qualsiasi deviazione dalle guide applicative deve essere comunicata al comitato direttivo, che la valuta nel contesto del suo ruolo descritto alla lettera a). Considerando che le guide applicative da B50 a B56 di cui all'allegato III non sono specifiche obbligatorie, non sono soggette al processo di gestione e controllo delle modifiche degli allegati tecnici.»;

2) L'allegato III è sostituito dall'allegato III seguente:

«ALLEGATO III

Elenco dei documenti tecnici

Riferimento	Etichetta
B.1. (V1.1.1)	Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti NRT
B.2. (V1.1)	Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero — Biglietti con prenotazione integrata (IRT — Integrated Reservation Tickets)
B.3. (V1.1)	Generazione tramite calcolatore e scambio di dati destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero — Offerte speciali
B.4. (V1.1.1)	Guida di applicazione per i messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario
B.5. (V1.1)	Prenotazione elettronica di posti a sedere/cuccette e produzione elettronica di documenti di viaggio — Scambio di messaggi
B.6. (V1.1)	Prenotazione elettronica di posti a sedere/cuccette e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2)
B.7. (V1.1.1)	IRTHP (International Rail ticket for Home Printing)
B.8. (V1.1)	Codifica numerica standard di imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società coinvolte nel settore del trasporto ferroviario
B.9. (V1.1)	Codifica numerica standard delle località
B.10 (V1.1)	Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta — Scambio di messaggi
B.30. (V1.1)	Schema — catalogo di messaggi/strutture dati necessario per la comunicazione IF/GI della STI TAP
B.50. (V1.0)	Guida applicativa riguardante gli orari
B.51. (V1.0)	Guida applicativa riguardante le tariffe
B.52. (V1.0)	Guida applicativa riguardante le prenotazioni
B.53. (V1.0)	Guida applicativa riguardante l'adempimento diretto
B.54. (V1.0)	Guida applicativa riguardante l'adempimento indiretto
B.55. (V1.0)	Guida applicativa riguardante l'assistenza alle persone a mobilità ridotta
B.56. (V1.0)	Guida applicativa riguardante la comunicazione IF/GI»

3) Il testo del punto C.1 dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

«C.1. Tariffe NRT

Il contenuto principale dei dati sulle tariffe NRT deve essere quello riportato di seguito:

— serie,

- prodotti,
- servizi,
- codici del vettore,
- tabelle dei prezzi,
- elenco delle stazioni.

Le tariffe NRT devono essere rese disponibili in anticipo in base alle loro condizioni di vendita.»;

4) È aggiunto il seguente allegato V:

«ALLEGATO V

Elenco dei documenti tecnici per l'architettura IT “retail”, la governance e il piano generale di attuazione

Riferimento	Etichetta
B.60 (V1.0)	Architettura IT “retail” TAP
B.61 (V1.0)	Governance TAP
B.62 (V1.0)	Piano generale di attuazione TAP»

5) È aggiunto il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

Compiti del punto di contatto nazionale TAF/TAP (NCP — National Contact Point)

- 1) Agire da punto di contatto fra l'ERA, il comitato direttivo TAF/TAP e gli attori ferroviari (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti e associazioni pertinenti) nello Stato membro per assicurare che gli attori ferroviari svolgano un ruolo attivo nelle TAF e TAP e siano a conoscenza degli sviluppi generali e delle decisioni del comitato direttivo.
- 2) Comunicare le preoccupazioni e le problematiche degli attori ferroviari nello Stato membro al comitato direttivo TAF/TAP mediante i co-presidenti, nella misura in cui tali preoccupazioni siano note e si intenda sollevarle.
- 3) Operare in collegamento con il rappresentante dello Stato membro nel Comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria (RISC), assicurando che il membro del RISC sia informato delle questioni nazionali riguardanti le TAF/TAP prima di ogni riunione del comitato e che le decisioni del RISC riguardanti le TAF/TAP siano comunicate adeguatamente agli attori ferroviari interessati cui queste sono dirette.
- 4) Lo Stato membro assicura che tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza e gli altri attori ferroviari (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti) siano contattati, siano loro forniti i riferimenti del punto di contatto nazionale e siano invitati a prendere contatto con il NCP, qualora ciò non sia già avvenuto.
- 5) Nella misura in cui gli attori ferroviari nello Stato membro sono noti, informarli circa i loro obblighi derivanti dai regolamenti TAF e TAP e dell'obbligo di conformarsi ad essi.
- 6) Collaborare con lo Stato membro per garantire che venga nominato un soggetto responsabile per l'alimentazione dei dati nel “Central Reference Domain” con i codici delle località primarie. L'identità del soggetto designato è trasmessa alla DG MOVE, che provvede a diffonderla adeguatamente.
- 7) Agevolare la condivisione delle informazioni fra gli attori ferroviari dello Stato membro (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti e associazioni pertinenti) all'interno dello Stato membro.»

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013

che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dalla Commissione del Codex Alimentarius, nonché del sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari, ossia delle denominazioni INS (4).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 presenta un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 presenta un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (5) Quando si aggiornano le specifiche è opportuno tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi per gli additivi alimentari così come stabilite dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari e adottate

(6) Il colorante alimentare attualmente autorizzato «Nero brillante BN, nero PN» (E 151) va ridenominato «Nero brillante PN» nell'elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso nonché nelle specifiche relative a tale additivo a fini di chiarezza e per armonizzarlo con la denominazione registrata nel sistema di numerazione internazionale.

(7) Attualmente la definizione dell'additivo alimentare «Carotenoidi derivati dalle alghe» [E 160a (iv)] nelle specifiche recita «I carotenoidi misti possono anche essere ottenuti dall'alga *Dunaliella salina*, che cresce in grandi laghi salini nella regione di Whyalla, Australia meridionale. [...]» facendo quindi riferimento al luogo specifico in cui crescono tali alghe, ossia la regione di Whyalla. Negli ultimi anni tuttavia la domanda mondiale di carotenoidi derivati dalle alghe è aumentata e sono stati realizzati altri laghi salini in Australia e in altri paesi. Non esistono riferimenti o restrizioni circa i luoghi in cui coltivare la *Dunaliella salina* né nelle specifiche in vigore relative ai carotenoidi derivati dalle alghe (5) del comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari né nel parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo al riesame dei carotenoidi misti [E 160a (i)] e del betacarotene [E 160a (ii)] come additivi alimentari (6). Al fine di evitare perturbazioni del mercato va pertanto modificata la descrizione dei carotenoidi derivati dalle alghe [E 160a (iv)] nelle specifiche.

(8) Il regolamento (UE) n. 231/2012 presenta errori nelle specifiche relative al bisolfito di calcio (E 227) e al bisolfito di potassio (E 228). Occorre rettificare tali errori.

(4) Sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari (INS).

(5) Monografia 4 (2007) sui carotenoidi (alghe) disponibile sul seguente sito web: <http://www.fao.org/ag/agn/jeefa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf>

(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiuntivi agli alimenti (ANS); parere scientifico relativo al riesame dei carotenoidi misti [E 160a (i)] e del betacarotene [E 160a (ii)] come additivi alimentari. EFSA Journal 2012; 10(3):2593.

(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(9) Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce inoltre le specifiche relative alla cellulosa microcristallina [E 460 (i)], in cui si precisa che il sinonimo di tale additivo alimentare è «gel di cellulosa». Poiché nel Codex alimentarius è stata adottata una denominazione duplice per la cellulosa microcristallina [E 460 (i)] la denominazione INS di detto additivo è «Cellulosa microcristallina (gel di cellulosa)». Tenendo conto delle pratiche precedenti ⁽¹⁾, e al fine di garantire coerenza e di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno adottare la denominazione duplice «Cellulosa microcristallina (gel di cellulosa)» per l'additivo alimentare [E 460 (i)]. La denominazione «gel di cellulosa» va quindi soppressa dalla voce «Sinonimi» nelle specifiche relative all'additivo alimentare in questione e va pertanto modificata la sua denominazione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10) L'additivo alimentare «Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» (E 466) va ride nominato «Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e nelle specifiche relative a tale additivo a fini di chiarezza e per armonizzarlo con la sua denominazione INS registrata.

(11) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché gli aggiornamenti degli elenchi UE di cui sopra non hanno un potenziale effetto sulla salute umana non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

(12) Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Gli additivi alimentari «Nero brillante BN, nero PN» (E 151) o «Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» (E 466) nonché gli alimenti contenenti tali additivi alimentari etichettati o immessi sul mercato fino a ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettano le prescrizioni di cui al presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ La modifica proposta è in linea con altri casi simili, quali la carbossimetilcellulosa sodica (E 466), la carbossimetilcellulosa sodica reticolata (E 468) e la carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469), alle quali è stata attribuita una denominazione duplice.

ALLEGATO I

A. L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte A, tabella 3, la voce relativa all'additivo alimentare E 151 è sostituita dalla seguente:

«E 151	Nero brillante PN»
--------	--------------------

2) nella parte B:

a) al punto 1 «Coloranti» la voce relativa all'additivo alimentare E 151 è sostituita dalla seguente:

«E 151	Nero brillante PN»
--------	--------------------

b) al punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa»
--------	--

3) nella parte C:

a) nel gruppo III «Coloranti alimentari con limite massimo combinato» la voce relativa all'additivo alimentare E 151 è sostituita dalla seguente:

«E 151	Nero brillante PN»
--------	--------------------

b) nel gruppo I la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis»
--------	---	----------------

4) nella parte E:

a) nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» la voce relativa all'additivo alimentare E 151 è sostituita dalla seguente:

«E 151	Nero brillante PN	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei»
--------	-------------------	-----	------	----------------------------------

b) nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» la voce relativa all'additivo alimentare E 151 è sostituita dalla seguente:

«E 151	Nero brillante PN	250	(36)	Solo crostacei precotti»
--------	-------------------	-----	------	--------------------------

c) nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» la voce relativa all'additivo alimentare E 151 è sostituita dalla seguente:

«E 151	Nero brillante PN	100	(37)	Solo pesce affumicato»
--------	-------------------	-----	------	------------------------

d) nella categoria alimentare 11.4.1 «Edulcoranti da tavola in forma liquida» la voce relativa all'additivo alimentare E 460(i) è sostituita dalla seguente:

«E 460 (i)	Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
------------	--	-----------------------	--	--

e) nella categoria alimentare 11.4.3 «Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse» la voce relativa all'additivo alimentare E 460(i) è sostituita dalla seguente:

«E 460 (i)	Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
------------	--	-----------------------	--	--

f) nella categoria alimentare 01.6.1 «Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
--------	---	-----------------------	--	--

g) nella categoria alimentare 01.6.2 «Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
--------	---	-----------------------	--	--

h) nella categoria alimentare 11.4.1 «Edulcoranti da tavola in forma liquida» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
--------	---	-----------------------	--	--

i) nella categoria alimentare 11.4.2 «Edulcoranti da tavola in polvere» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
--------	---	-----------------------	--	--

j) nella categoria alimentare 11.4.3 «Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis»</i>		
--------	---	-----------------------	--	--

k) nella categoria alimentare 13.1.5.1 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	10 000		A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo»
--------	---	--------	--	---

l) nella categoria alimentare 13.1.5.2 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	10 000		A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo»
--------	---	--------	--	---

m) nella categoria alimentare 14.1.3 «Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi» la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis</i>		Solo sciroppi di frutta a base di agrumi tradizionali svedesi e finlandesi»
--------	---	----------------------	--	---

B. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte 1, la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	<i>quantum satis</i>	Tutti gli additivi alimentari»
--------	---	----------------------	--------------------------------

2) nella parte 3, la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis	quantum satis	quantum satis	Si»
--------	--	---------------	---------------	---------------	-----

3) nella parte 5, sezione A, la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	quantum satis	Tutti i nutrienti	Si»
--------	--	---------------	-------------------	-----

4) nella parte 5, sezione B, la voce relativa all'additivo E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE»
--------	--	--	-------------------	---

5) nella parte 6, tabella 1, la voce relativa all'additivo alimentare E 466 è sostituita dalla seguente:

«E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa»
--------	--

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1) alla voce relativa a E 160a (iv) «Caroteni derivati dalle alghe» le specifiche riguardanti la definizione sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione»	<p>I caroteni misti possono anche essere ottenuti da ceppi dell'alga <i>Dunaliella salina</i>. L'estrazione del beta-carotene avviene mediante un olio essenziale. La preparazione è in sospensione al 20-30 % in olio commestibile. Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50 – 71/29.</p> <p>Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il beta-carotene. Possono anche essere presenti alfa-carotene, luteina, zeaxantina e beta-cryptoxantina. Oltre ai pigmenti coloranti questa sostanza può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.»</p>
----------------------	---

2) la voce relativa a E 151 «Nero brillante BN, nero PN» è così modificata:

a) l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 151 NERO BRILLANTE PN»

b) le specifiche riguardanti la definizione sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione»	<p>Il nero brillante PN è costituito essenzialmente da tetrasodio-4-acetamido-5-idrossi-6-[7-solfonato-4-(4-solfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disolfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti incolori.</p> <p>Il nero brillante PN è descritto sotto forma di sale sodico.</p> <p>Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.»</p>
----------------------	--

3) alla voce relativa a E 227 «Calcio bisolfito» l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 227 IDROGENO SOLFITO DI CALCIO»

4) alla voce relativa a E 228 «Potassio solfato acido» l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 228 IDROGENO SOLFITO DI POTASSIO»

5) la voce relativa a E 460 (i) «Cellulosa microcristallina» è così modificata:

a) l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 460 (i) CELLULOSA MICROCRISTALLINA, GEL DI CELLULOSA»

b) le specifiche riguardanti i sinonimi sono sostituite dalle seguenti:

«Sinonimi»

6) la voce relativa a E 466 «Carbossimetilcellulosa sodica, carbossimetilcellulosa, gomma di cellulosa» è così modificata:

a) l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 466 CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA, GOMMA DI CELLULOSA»

b) le specifiche riguardanti i sinonimi sono sostituite dalle seguenti:

«Sinonimi

NaCMC; CMC di sodio»

c) le specifiche riguardanti la definizione sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione»	<p>La carbossimetilcellulosa sodica è un sale sodico parziale di un etere carbossimeticilico della cellulosa, che è ottenuta direttamente da ceppi naturali di fibre vegetali»</p>
----------------------	--

REGOLAMENTO (UE) N. 1275/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.

(2) Alcune formule a rilascio prolungato dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, ad elevata concentrazione di oligoelementi, contengono inevitabilmente quantità di arsenico, cadmio o piombo superiori ai livelli massimi stabiliti per i metalli pesanti sudetti nei mangimi complementari. Livelli massimi più elevati di tali metalli pesanti nelle formule a rilascio prolungato non costituiscono tuttavia un rischio per la salute pubblica o degli animali o per l'ambiente poiché l'esposizione degli animali ai metalli pesanti derivante dall'uso di queste specifiche formule a rilascio prolungato è decisamente inferiore rispetto al caso in cui si impieghino altri mangimi complementari contenenti oligoelementi. Di conseguenza, è opportuno stabilire livelli massimi più elevati di tali metalli pesanti nelle formule a rilascio prolungato contenenti livelli elevati di oligoelementi.

(3) Dai dati ricevuti risulta che, in seguito al cambiamento della zona di produzione, il livello di arsenico contenuto nel carbonato ferroso impiegato come additivo nei mangimi supera in certi casi il livello massimo attuale. Al fine di garantire l'approvvigionamento di carbonato ferroso sul mercato europeo è opportuno aumentare il livello massimo di arsenico nel carbonato ferroso. Questo aumento non compromette la salute pubblica e degli animali, né ha conseguenze negative per l'ambiente, in quanto il livello massimo fissato per l'arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(4) Recentemente il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e alimenti (EURL-HM) ha individuato una differenza notevole tra i risultati analitici ottenuti dall'applicazione dei diversi me-

todi di estrazione attualmente in uso per la determinazione del piombo nell'argilla caolinitica e nei mangimi che la contengono ⁽²⁾. In precedenza non erano state osservate differenze rilevanti tra i livelli dei metalli pesanti contenuti nei mangimi minerali a fronte dell'applicazione di metodi di estrazione diversi ⁽³⁾. I livelli massimi dei metalli pesanti contenuti nei mangimi si riferiscono «a una determinazione analitica del piombo, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione». Occorre pertanto impiegare tale metodo di estrazione per la determinazione del piombo nell'argilla caolinitica.

(5) Per quanto concerne il nitrito attualmente non si applica alcun livello massimo ai prodotti e ai sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e a quelli derivanti dalla produzione di amido. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno applicare la medesima disciplina ai prodotti e ai sottoprodotti della produzione di bevande alcoliche.

(6) Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno fissare il livello massimo dell'essenza volatile di senape nella *Camelina sativa* e nei suoi derivati a un livello pari al livello massimo previsto per i panelli di colza.

(7) La specie *Brassica* è stata inserita tra le impurità botaniche nocive a causa dell'elevato livello di essenza volatile di senape (espressa come isotiocianati di allile). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere sui glucosinolati (isotiocianati di allile) quali sostanze indesiderabili nei mangimi ⁽⁴⁾ che gli effetti negativi sugli animali sono stati generalmente correlati ai glucosinolati totali presenti nella dieta. Se si misurassero i glucosinolati totali sarebbe possibile individuare anche le impurità determinate da prodotti derivanti da *Brassica juncea* ssp., *Brassica nigra* e *Brassica carinata*. È pertanto opportuno sopprimere i prodotti, ad eccezione dei semi, di tali specie elencati nella sezione VI dell'allegato I sulle

⁽²⁾ Determinazione del piombo totale ed estraibile nell'argilla caolinitica. Assistenza tecnica dell'EURL-HM alla direzione generale per la Salute e i consumatori — JRC 69122 — Centro comune di ricerca — Istituto dei materiali e misure di riferimento.

⁽³⁾ IMEP-111: Cadmio, piombo, arsenico, mercurio e rame totali e cadmio e piombo estraibili nei mangimi minerali. Rapporto dell'undicesimo circuito interlaboratorio organizzato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti. EUR 24758 EN — Centro comune di ricerca — Istituto dei materiali e misure di riferimento.

⁽⁴⁾ Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sui glucosinolati quali sostanze indesiderabili nei mangimi, *The EFSA Journal* (2008) 590, 1-76.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

impurità botaniche nocive e fissare - per le materie prime per mangimi derivate dalle specie *Brassica* sopra menzionate – lo stesso livello massimo di essenza volatile di senape di quello previsto per i panelli di colza.

(8) È opportuno utilizzare la denominazione delle materie prime per mangimi di cui al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (¹).

(9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/32/CE.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(¹) GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) La riga 1 della sezione I, arsenico, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«1. Arsenico ⁽¹⁾	Materie prime per mangimi ad eccezione di: — farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate — panello di palmisti — fosfati e alghe marine calcaree — carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ⁽¹⁰⁾ — ossido di magnesio e carbonato di magnesio — pesce, altri animali acquatici e loro prodotti — farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine. Particelle di ferro usate come tracciante. Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi ad eccezione di: — solfato rameico pentaedrato, carbonato rameico, dcloruro di rame triidrossido e carbonato feroso — ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico Mangimi complementari ad eccezione di: — mangimi minerali — mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine — formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi; Mangimi completi ad eccezione di: — mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia — mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	2 4 4 ⁽²⁾ 10 15 20 25 ⁽²⁾ 40 ⁽²⁾ 50 30 50 100 4 12 10 ⁽²⁾ 30 2 10 ⁽²⁾ 10 ^{(2)»}

2) La riga 2 della sezione I, cadmio, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«2. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale	2
	Materie prime per mangimi di origine minerale	2
	ad eccezione di:	
	— fosfati.	10
	additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	10
	ad eccezione di:	
	— ossido rameico, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato.	30
	Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.	2
	Premiscele ⁽⁶⁾	15
	Mangimi complementari	0,5
	ad eccezione di:	
	— mangimi minerali	
	— contenenti < 7 % fosforo ⁽⁸⁾	5
	— contenenti ≥ 7 % fosforo ⁽⁸⁾	0,75 per 1 % fosforo ⁽⁸⁾ , con un massimo di 7,5
	— mangimi complementari per animali da compagnia	2
	— formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;	15
	Mangimi completi	0,5
	ad eccezione di:	
	— mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli), caprini (eccetto capretti) e pesce;	1
	— mangimi completi per animali da compagnia.	2,

3) La riga 4 della sezione I, piombo, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«4. Piombo (*)	Materie prime per mangimi	10
	ad eccezione di:	
	— foraggi (³)	30
	— fosfati e alghe marine calcaree	15
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (¹⁰)	20
	— lieviti	5
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	100
	ad eccezione di:	
	— ossido di zinco	400
	— ossido manganoso, carbonato feroso, carbonato rameico	200
	Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti	30
	ad eccezione di:	
	— clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite	60
	Premiscele (⁶)	200
	Mangimi complementari	10
	ad eccezione di:	
	— mangimi minerali	15
	— formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;	60
	Mangimi completi	5

(*) Per la determinazione del piombo nell'argilla caolinitica e nei mangimi contenenti argilla caolinitica, i livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali si possa dimostrare che la procedura di estrazione utilizzata ha un'efficacia d'estrazione equivalente.»

4) La riga 6 della sezione I, nitrito, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«6. Nitrito (5)	Materie prime per mangimi ad eccezione di: — farine di pesce — insilati — prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche. Mangimi completi ad eccezione di: — mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %	15 30 — — 15 —»

5) La riga 5 della sezione III, essenza volatile di senape, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«5. Essenza volatile di senape (1)	Materie prime per mangimi ad eccezione di: — semi di Camelina e prodotti derivati (*), prodotti derivati dalla senape (*), semi di colza e prodotti derivati. Mangimi completi ad eccezione di: — mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti) — mangimi completi per suini (eccetto suinetti) e per pollame	100 4 000 150 1 000 500

(*) Su richiesta delle autorità competenti l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto totale di glucosinolati è inferiore a 30 mmol/kg. Il metodo di analisi usato di riferimento è EN-ISO 9167-1:1995.»

6) La Sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
1. Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: — <i>Datura</i> spp.	Materie prime per mangimi e mangimi composti	3 000 1 000

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
2. <i>Crotalaria</i> spp.	Materie prime per mangimi e mangimi composti	100
3. Semi e gusci di <i>Ricinus communis</i> L., <i>Croton tiglium</i> L. e <i>Abrus precatorius</i> L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione ⁽¹⁾ , isolatamente o insieme	Materie prime per mangimi e mangimi composti	10 ⁽²⁾
4. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus sylvatica</i> L.	Materie prime per mangimi e mangimi composti	Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente
5. Curcas — <i>Jatropha curcas</i> L.	Materie prime per mangimi e mangimi composti	Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente
6. Semi di <i>Ambrosia</i> spp.	Materie prime per mangimi a eccezione di: — miglio (grani di <i>Panicum milaceum</i> L.) e sorgo [grani di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati	50 200 50
7. Semi di — Senape indiana - <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. — Senape di Sarepta - <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea — Senape cinese - <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea var. <i>lutea</i> Batalin — Senape nera - <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch — Senape abissina (senape etiopica) - <i>Brassica carinata</i> A. Braun	Materie prime per mangimi e mangimi composti	I semi possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

⁽¹⁾ Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.

⁽²⁾ Comprende frammenti del guscio dei semi.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1276/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

*Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ^(l)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	45,1
	MA	75,2
	TN	78,7
	TR	84,0
	ZZ	70,8
0707 00 05	AL	59,9
	MA	154,0
	TR	118,1
	ZZ	110,7
0709 93 10	MA	147,0
	TR	94,4
	ZZ	120,7
0805 10 20	AR	28,0
	AU	88,3
	MA	36,7
	TR	54,5
	UY	36,0
	ZA	56,9
	ZW	22,6
0805 20 10	ZZ	46,1
	AU	135,6
	MA	57,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	ZZ	96,7
	TR	58,3
0805 50 10	ZZ	58,3
	TR	68,2
0808 10 80	ZZ	68,2
	BA	42,7
	MK	32,3
	NZ	160,5
	US	165,4
	ZA	199,9
0808 30 90	ZZ	120,2
	TR	130,4
	US	211,2
	ZZ	170,8

^(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 9 ottobre 2013

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2013/721/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012]⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità⁽⁴⁾ dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2011 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la sua decisione del 17 aprile 2013⁽⁵⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2011 e la risoluzione allegata,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁽⁷⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽⁸⁾,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0310/2013),

1. rifiuta di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2011;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

⁽¹⁾ GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 16.11.2013, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 9 ottobre 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 (¹),
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2011 [COM(2012)0436 – C7-0226/2012] (²),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (³),
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità (⁴) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2011 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la sua decisione del 17 aprile 2013 (⁵) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2011 e la risoluzione allegata,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (⁶), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (⁷), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (⁸),
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0310/2013),

(¹) GU L 68 del 15.3.2011.

(²) GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(³) GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(⁴) GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(⁵) GU L 308 del 16.11.2013, pag. 20.

(⁶) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(⁷) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(⁸) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

A. considerando che, in una società democratica, i contribuenti e l'opinione pubblica hanno il diritto di essere tenuti informati sull'utilizzo dei fondi pubblici (¹);

B. considerando che i cittadini hanno il diritto di sapere in che modo vengono spese le loro tasse e come viene gestito il potere affidato agli organi politici;

C. considerando che il Consiglio, in quanto istituzione dell'Unione, dovrebbe essere soggetto a responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione nella misura in cui è beneficiario del bilancio generale dell'Unione europea;

D. considerando che il Parlamento è l'unico organo eletto direttamente tra le istituzioni dell'Unione ed è competente per la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea;

1. sottolinea il ruolo del Parlamento, specificato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in relazione al discarico del bilancio;
2. evidenzia che, conformemente all'articolo 335 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione», il che significa – tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario – che le istituzioni sono individualmente responsabili dell'esecuzione dei loro bilanci;
3. prende atto che, conformemente all'articolo 77 del regolamento del Parlamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare [...] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni»;

Parere della Corte dei conti sul Consiglio europeo e il Consiglio nella sua dichiarazione concernente l'affidabilità per l'esercizio finanziario 2011

4. sottolinea che, nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2011, la Corte dei conti ha incluso osservazioni sul Consiglio europeo e il Consiglio per quanto riguarda procedure di appalto relative a servizi di pulizia e all'acquisto di abbigliamento e scarpe da lavoro, in merito alle quali sono state riscontrate alcune carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e aggiudicazione;
5. prende atto delle spiegazioni del Consiglio in merito alle carenze nelle gare d'aggiudicazione e dell'assicurazione che esso rispetta pienamente lo spirito e i principi del regolamento finanziario;
6. condivide la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui gli ordinatori dovrebbero migliorare la concezione, il coordinamento e i risultati delle procedure di aggiudicazione mediante controlli appropriati e orientamenti migliori; raccomanda un'applicazione più rigorosa delle norme in materia di appalti, cui tutte le istituzioni dell'Unione sono tenute a conformarsi;
7. prende atto che il Consiglio non ha fornito ulteriori risposte alla raccomandazione della Corte dei conti relativa a controlli appropriati e orientamenti migliori nelle procedure di appalto;

(¹) Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003, nelle cause congiunte C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Österreichischer Rundfunk e altri [(2003), RCE I-4989, paragrafo 85].

Questioni in sospeso

8. deploia le difficoltà registrate nelle procedure di discarico per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, dovute a una mancanza di collaborazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del Consiglio per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 per i motivi esposti nelle sue risoluzioni del 10 maggio 2011 ⁽¹⁾, del 25 ottobre 2011 ⁽²⁾, del 10 maggio 2012 ⁽³⁾ e del 23 ottobre 2012 ⁽⁴⁾;
9. auspica che le future relazioni annuali di attività che il Parlamento riceverà dal Consiglio comprendano un quadro completo di tutte le risorse umane, suddivise per categoria, grado, genere, nazionalità e formazione professionale, nonché le decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;
10. sottolinea che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere separati al fine di contribuire alla trasparenza della loro gestione finanziaria e garantire una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;
11. reitera il suo invito al Consiglio di fornire una spiegazione scritta esaustiva che riporti nel dettaglio l'importo totale degli stanziamenti utilizzati per l'acquisto dell'edificio Résidence Palace, le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate versate finora, le rate da pagare e la destinazione prevista per l'edificio;
12. deploia che il Consiglio continui a rifiutarsi di rispondere alle domande del Parlamento;
13. ribadisce che il Parlamento sta ancora attendendo una risposta del Consiglio ai quesiti e alla richiesta di documentazione presentati nella risoluzione del 10 maggio 2012; invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento esaurienti risposte scritte a tali domande;
14. insiste affinché la spesa del Consiglio sia sottoposta a controllo analogamente a quanto avviene per le altre istituzioni; considera che gli elementi fondamentali di tale controllo siano stabiliti nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012;
15. si compiace cionondimeno che la presidenza in carica del Consiglio abbia accettato l'invito del Parlamento alle discussioni che si sono svolte in Aula il 16 aprile 2013 sulle relazioni di discarico per l'esercizio 2011; approva la disponibilità della presidenza a sviluppare una proficua collaborazione tra il Parlamento e il Consiglio;
16. prende atto della proposta della presidenza irlandese di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale al fine di negoziare possibili soluzioni per il discarico del Consiglio; e si attende una proposta concreta dalla presidenza lituana del Consiglio;

La concessione del discarico: un diritto del Parlamento

17. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico ai sensi degli articoli 317, 318 e 319 TFUE in linea con l'attuale interpretazione e prassi, in particolare di concedere il discarico per ciascun titolo di bilancio distintamente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.

18. rammenta che la Commissione, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, ha dichiarato che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, incluso il Consiglio, come avvenuto fino ad ora;
19. è del parere che, in ogni caso, sia necessario procedere a una valutazione della gestione del Consiglio in quanto istituzione dell'Unione nel corso dell'esercizio all'esame, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, segnatamente della garanzia di una responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione;
20. ritiene pertanto che si potrebbero realizzare progressi se il Parlamento e il Consiglio elaborassero congiuntamente un elenco di documenti da scambiare ai fini dell'espletamento dei rispettivi ruoli nella procedura di discarico;
21. ritiene che una cooperazione soddisfacente tra le due istituzioni, incentrata su una procedura di dialogo aperta e formale, possa rappresentare un segnale positivo da inviare ai cittadini dell'Unione in questo periodo di difficoltà.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi

[notificata con il numero C(2013) 8417]

(2013/722/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi.
- (2) L'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone inoltre l'introduzione di un'azione finanziaria dell'Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell'allegato I di tale decisione.
- (3) La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (²) dispone che, per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria dell'Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato di tale decisione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (³), dispone l'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (*transmissible spongiform encephalopathies* — TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (5) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'in-

fluenza aviaria (⁴), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, alla conoscenza del pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre quindi approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(6) Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione di zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell'Unione.

(7) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario dell'Unione alle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(8) Sebbene la situazione epidemiologica delle TSE nell'Unione sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, la sorveglianza rivolta a specifiche sottopopolazioni animali resta di grande rilevanza per offrire informazioni affidabili circa la prevalenza e l'evoluzione delle TSE negli Stati membri e, al tempo stesso, verificare l'efficacia delle misure preventive in essere. È pertanto opportuno fissare il contributo finanziario dell'Unione al 100 % dei costi sostenuti dagli Stati membri per l'espletamento di determinate prove di laboratorio per la sorveglianza delle TSE nell'ambito dei programmi approvati.

(9) I programmi di eradicazione della rabbia in alcuni Stati membri stanno attualmente per raggiungere l'obiettivo di eradicare questa malattia che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, mentre in altri Stati membri svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della reintroduzione della malattia nel resto dell'Unione. È opportuno mantenere un livello elevato di contributo finanziario da parte dell'Unione, pari al 75 %, al fine di potenziare gli sforzi degli Stati membri volti a eradicare al più presto tale malattia.

(¹) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(²) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(⁴) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(10) Alcuni Stati membri, che per diversi anni hanno attuato con successo programmi cofinanziati di eradicazione della rabbia, confinano con paesi terzi in cui tale malattia è presente. Per eradicare definitivamente la rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l'Unione. È opportuno fornire pieno sostegno alle attività nelle zone confinanti di tali paesi terzi per mezzo di un contributo finanziario dell'Unione pari al 100 % per le spese di acquisto e la distribuzione di vaccini orali.

(11) Per consentire a tutti gli Stati membri aventi focolai di rabbia di proseguire senza interruzione le attività di vaccinazione orale previste dai rispettivi programmi, occorre prevedere la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di erogare anticipi fino al 60 % dell'importo massimo fissato per ciascun programma e nei limiti delle disponibilità di stanziamento.

(12) Dal 2012 la peste suina classica è stata riscontrata nella popolazione di cinghiali in Lettonia, in un'area di confine fra la Federazione russa e la Bielorussia. La decisione di esecuzione 2013/427/UE della Commissione (¹) ha disposto un contributo finanziario di emergenza dell'Unione per la vaccinazione dei cinghiali contro la peste suina classica nei territori della Bielorussia vicini alle zone infette in Lettonia per il 2013, per controllare la diffusione dell'infezione e prevenire la reinfezione del territorio lettone. È opportuno mantenere il sostegno a tali attività in Bielorussia con un contributo finanziario dell'Unione del 100 % per alcuni dei costi in questione.

(13) In ragione della specifica situazione epidemiologica e dei problemi finanziari, tecnici e amministrativi incontrati nella corretta attuazione del programma di eradicazione della brucellosi ovina e caprina in Grecia, è opportuno fornire un maggiore livello di finanziamento di alcune misure e sostenere la retribuzione di veterinari privati e di personale stagionale al fine di una corretta attuazione di tale programma.

(14) La presenza di peste suina africana in Sardegna rappresenta una minaccia di diffusione della malattia in altre zone nell'Unione attraverso i movimenti illegali di prodotti o di animali. Per ridurre al minimo tale rischio è opportuno approvare una misura di sostegno finanziario all'Italia per l'attuazione di un rafforzamento dei controlli nei porti e aeroporti della Sardegna.

(15) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale e pluriennale presentato dagli Stati membri. Tali programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell'Unione e in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(16) Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell'UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione. In casi in cui l'ha ritenuto opportuno, la

Commissione ha tuttavia informato per iscritto gli Stati membri sui limiti posti all'ammissibilità di talune misure in termini di numero massimo di attività realizzate o di aree geografiche interessate dai programmi.

(17) Data l'importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell'Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(18) Ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (²), e dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (³), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'UE deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisca gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e adottata dall'istituzione o dalle autorità da essa delegate.

(19) A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo concernente la gestione finanziaria dei programmi da parte degli Stati membri e della Commissione, è opportuno applicare un sistema di costi unitari per determinare il contributo dell'Unione alle attività ammissibili per il campionamento e le verifiche nell'ambito dei programmi approvati.

(20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le seguenti definizioni:

a) campionamento di animali domestici: la procedura della raccolta di materiale biologico degli animali dell'allevamento, effettuata da o per conto dell'autorità competente a fini di prove e test di laboratorio;

(¹) GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 22.

(²) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(³) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- b) campionamento degli allevamenti di pollame: la raccolta di campioni dall'ambiente di un allevamento di pollame effettuata da o per conto dell'autorità competente nell'ambito di un programma di controllo di taluni tipi di salmonella zootonica;
- c) prova: la procedura eseguita su un campione in un laboratorio per individuare, diagnosticare o valutare la presenza o l'assenza di un agente patogeno, un processo di sviluppo della malattia o la suscettibilità a un determinato agente patogeno;
- d) tubercolinizzazione: la procedura di esecuzione di un test cutaneo di reazione alla tubercolina quale definito nell' allegato B, punto 2, alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (1), nel quadro di un programma per la tubercolosi bovina.

Articolo 2

Brucellosi bovina

1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), e punto 4, lettera a), per:

i) il campionamento di animali domestici;

ii) le prove del rosa bengala;

iii) le prove di fissazione del complemento;

b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

i) i test SAT, sino a un importo massimo di 0,25 EUR in media per test;

ii) i test ELISA, sino a un importo massimo di 0,5 EUR in media per test;

iii) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame;

iv) l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;

v) l'indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale;

c) e non supera i seguenti importi:

i) 4 900 000 EUR per la Spagna;

ii) 150 000 EUR per la Croazia;

iii) 2 715 000 EUR per l'Italia;

iv) 805 000 EUR per il Portogallo;

v) 1 355 000 EUR per il Regno Unito.

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

Articolo 3

Tubercolosi bovina

1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per l'Irlanda:

a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all'allegato I, punto 3 e punto 4, lettera b), per:

i) la tubercolinizzazione;

ii) i test del gamma interferone;

b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per test;

ii) l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale;

c) e non supera i seguenti importi:

i) 11 780 000 EUR per la Spagna;

ii) 330 000 EUR per la Croazia;

iii) 4 570 000 EUR per l'Italia;

iv) 1 035 000 EUR per il Portogallo;

v) 31 000 000 EUR per il Regno Unito.

3. Il contributo finanziario dell'Unione all'Irlanda:

a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), per il test del gamma interferone;

b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall'Irlanda per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale;

c) non supera 7 390 000 EUR.

Articolo 4

Brucellosi degli ovini e dei caprini

1. I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per la Grecia:

a) è fissato al 50 % del costo unitario definito all'allegato I, punto 1, lettera b) e punto 4, lettera c), per:

- i) il campionamento di animali domestici;
- ii) le prove del rosa bengala;
- iii) le prove di fissazione del complemento;
- b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
 - i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per test;
 - ii) l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
 - iii) l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale;
- c) e non supera i seguenti importi:
 - i) 7 715 000 EUR per la Spagna;
 - ii) 385 000 EUR per la Croazia;
 - iii) 3 925 000 EUR per l'Italia;
 - iv) 175 000 EUR per Cipro;
 - v) 1 125 000 EUR per il Portogallo.

3. Il contributo finanziario dell'Unione alla Grecia:

- a) è fissato al 75 % del costo unitario definito all'allegato I, punto 4, lettera c), per:
 - i) le prove del rosa bengala;
 - ii) le prove di fissazione del complemento;
- b) è fissato al 75 % delle spese sostenute per:
 - i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 15 EUR in media per test;
 - ii) l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,75 EUR in media per dose;
 - iii) la retribuzione di veterinari privati che effettuano operazioni di vaccinazione e attività di campionamento nel quadro del programma;
 - iv) gli stipendi del personale stagionale assunto appositamente per la gestione dei dati sull'attuazione delle misure del programma;
- c) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute per l'indennizzo da versare ai proprietari di animali macellati nell'ambito di tale programma, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale; e
- d) non supera 3 290 000 EUR.

Articolo 5

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

- a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all'allegato I, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera d), per:
 - i) il campionamento di animali domestici;
 - ii) i test ELISA;
 - iii) i saggi PCR;
- b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
- c) non supera i seguenti importi:
 - i) 11 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 7 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 70 000 EUR per la Germania;
 - iv) 3 000 EUR per l'Estonia;
 - v) 75 000 EUR per la Grecia;
 - vi) 590 000 EUR per la Spagna;
 - vii) 170 000 EUR per la Francia;
 - viii) 350 000 EUR per l'Italia;
 - ix) 15 000 EUR per la Lettonia;
 - x) 8 000 EUR per la Lituania;
 - xi) 5 000 EUR per Malta;
 - xii) 5 000 EUR per l'Austria;
 - xiii) 25 000 EUR per la Polonia;
 - xiv) 125 000 EUR per il Portogallo;
 - xv) 35 000 EUR per la Romania;
 - xvi) 13 000 EUR per la Slovenia;
 - xvii) 25 000 EUR per la Slovacchia;
 - xviii) 5 000 EUR per la Finlandia.

Articolo 6

Salmonella zoonotica

1. I programmi annuali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di *Gallus gallus* e in gruppi di tacchini (*Meleagris gallopavo*) presentati da Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di tacchini (*Meleagris gallopavo*) presentati dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

3. Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* presentati dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

4. I programmi pluriennali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi ovaiali e da carne di *Gallus gallus* e in gruppi di tacchini (*Meleagris gallopavo*) presentati dalla Repubblica ceca sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

5. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaiali e da carne di *Gallus gallus* e in gruppi di tacchini (*Meleagris gallopavo*) presentato dalla Spagna è approvato per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

6. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaiali e da carne di *Gallus gallus* presentato dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

7. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione e ovaiali di *Gallus gallus* presentato dal Belgio è approvato per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019.

8. Il contributo finanziario dell'Unione per l'anno 2014:

a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all'allegato I, punti 2 e 4, lettera e), per:

- i) il campionamento degli allevamenti di pollame;
- ii) gli esami batteriologici;
- iii) gli esami di sierotipizzazione;
- iv) i test per verificare l'efficacia delle operazioni di disinfezione;
- v) i test per l'individuazione di agenti antimicrobici;

b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 7 per:

i) l'acquisto del vaccino, sino a un importo massimo di 0,05 EUR in media per dose;

ii) l'indennizzo da versare ai proprietari per:

- l'abbattimento di volatili da riproduzione di *Gallus gallus*, sino a un importo massimo di 4 EUR in media per volatile;
- l'abbattimento di volatili ovaiali di *Gallus gallus*, sino a un importo massimo di 2,20 EUR in media per volatile;
- l'abbattimento di volatili da riproduzione di tacchino *Meleagris gallopavo* sino a un massimo di 12 EUR in media per volatile;
- la distruzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di *Gallus gallus*, sino a un importo massimo di 0,20 EUR in media per uovo;
- la distruzione di uova da tavola di *Gallus gallus*, sino a un importo massimo di 0,04 EUR in media per uovo;

— la distruzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di *Meleagris gallopavo*, sino a un importo massimo di 0,40 EUR in media per uovo;

c) e non supera i seguenti importi:

- i) 1 070 000 EUR per il Belgio;
- ii) 50 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 175 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3;
- iv) 710 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4;
- v) 90 000 EUR per la Danimarca;
- vi) 1 335 000 EUR per la Germania;
- vii) 20 000 EUR per l'Estonia;
- viii) 25 000 EUR per l'Irlanda;
- ix) 620 000 EUR per la Grecia;
- x) 760 000 EUR per la Spagna;
- xi) 860 000 EUR per la Francia;
- xii) 160 000 EUR per la Croazia;
- xiii) 550 000 EUR per l'Italia;
- xiv) 95 000 EUR per Cipro;
- xv) 240 000 EUR per la Lettonia;
- xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvii) 1 940 000 EUR per l'Ungheria;
- xviii) 30 000 EUR per Malta;
- xix) 2 700 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xx) 1 190 000 EUR per l'Austria;
- xxi) 20 000 di euro per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2;
- xxii) 2 610 000 di euro per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6;
- xxiii) 35 000 EUR per il Portogallo;
- xxiv) 1 170 000 EUR per la Romania;
- xxv) 35 000 EUR per la Slovenia;
- xxvi) 970 000 EUR per la Slovacchia;
- xxvii) 40 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 7

Peste suina classica

1. I programmi di lotta e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Romania Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all'allegato I, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera f), per:

- i) il campionamento di animali domestici;
- ii) i test ELISA;
- iii) i saggi PCR;
- iv) i test virologici;

b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

- i) la consegna dei cinghiali alle autorità per le prove di laboratorio, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per animale;
- ii) l'acquisto di vaccini orali, sino a un massimo di 0,50 EUR in media per dose;

c) non supera i seguenti importi:

- i) 150 000 EUR per la Bulgaria;
- ii) 670 000 EUR per la Germania;
- iii) 15 000 EUR per la Francia;
- iv) 65 000 EUR per la Croazia;
- v) 295 000 EUR per la Lettonia;
- vi) 40 000 EUR per l'Ungheria;
- vii) 1 435 000 EUR per la Romania;
- viii) 345 000 EUR per la Slovacchia.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), per la parte del programma lettone che sarà attuato in Bielorussia il contributo finanziario dell'Unione per l'anno 2014:

a) è concesso solo per i costi ammissibili relativi all'acquisto di esche vaccinali orali sino ad un importo massimo di 1 EUR in media per dose;

b) è fissato al 100 %; e

c) non supera 135 000 EUR.

Articolo 8

Malattia vescicolare dei suini

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare suina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all'allegato I, punto 1, lettera e), per il campionamento di animali domestici;

b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall'Italia per:

- i) i test ELISA sino a un importo massimo di 1 EUR in media per test;
- ii) i saggi PCR sino a un importo massimo di 5 EUR in media per test;

iii) i test virologici sino a un importo massimo di 10 EUR in media per test;

c) non supera i 790 000 EUR per l'Italia.

Articolo 9

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1. I programmi annuali di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. I programmi pluriennali di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Repubblica ceca e dalla Polonia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

3. Il programma pluriennale di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

4. Il contributo finanziario dell'Unione per l'anno 2014:

a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all'allegato I, punto 1, lettera f), e punto 4, lettera g), per:

- i) il campionamento di volatili domestici;
- ii) i test ELISA;
- iii) i test di immunodiffusione in gel di agar;
- iv) i test HI per H5/H7;
- v) le prove di isolamento del virus;
- vi) i saggi PCR;

b) è fissato al 50 % dei costi ammissibili di ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per la consegna dei volatili selvatici alle autorità per le prove di laboratorio nel quadro della sorveglianza passiva, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per volatile;

c) non supera i seguenti importi:

- i) 50 000 EUR per il Belgio;
- ii) 25 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 20 000 EUR per la Repubblica ceca;
- iv) 50 000 EUR per la Danimarca;
- v) 55 000 EUR per la Germania;
- vi) 5 000 EUR per l'Estonia;
- vii) 70 000 EUR per l'Irlanda;
- viii) 15 000 EUR per la Grecia;
- ix) 65 000 EUR per la Spagna;
- x) 120 000 EUR per la Francia;

- xi) 75 000 EUR per la Croazia;
- xii) 905 000 EUR per l'Italia;
- xiii) 20 000 EUR per Cipro;
- xiv) 20 000 EUR per la Lettonia;
- xv) 10 000 EUR per la Lituania;
- xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvii) 160 000 EUR per l'Ungheria;
- xviii) 5 000 EUR per Malta;
- xix) 160 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xx) 25 000 EUR per l'Austria;
- xxi) 95 000 EUR per la Polonia;
- xxii) 25 000 EUR per il Portogallo;
- xxiii) 260 000 EUR per la Romania;
- xxiv) 45 000 EUR per la Slovenia;
- xxv) 25 000 EUR per la Slovacchia;
- xxvi) 40 000 EUR per la Finlandia;
- xxvii) 30 000 EUR per la Svezia;
- xxviii) 135 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 10

Encefalopatie spongiformi trasmissibili

1. I programmi di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. I programmi pluriennali di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati dalla Grecia e dal Lussemburgo sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.

3. Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

4. Il contributo finanziario dell'Unione:

- a) è fissato al 100 % del costo unitario di cui all'allegato I, punto 4, lettera h), per:
 - i) i test rapidi su bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 3 del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) i test rapidi su bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, nell'ambito dei

programmi di Bulgaria, Croazia e Romania o nell'ambito dei programmi di altri Stati membri di cui ai paragrafi da 1 a 3 in bovini provenienti da Stati membri non inclusi nell'allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione (¹) o da paesi terzi;

- iii) i test rapidi su ovini e caprini:
 - conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, e all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001,
 - fino al numero intero necessario a soddisfare le prescrizioni minime di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3,
- iv) i test molecolari iniziali a rilevazione mirata da eseguire conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i) del regolamento (CE) n. 999/2001;
- b) è fissato al 75 % del costo unitario di cui all'allegato I, punto 4, lettera h), per i test rapidi sui bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, che non rientrano nella lettera (a), punto ii);
- c) è fissato al 100 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per:
 - i) gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per test;
 - ii) gli esami di genotipizzazione, sino a un importo massimo di 6 EUR in media per test;
- d) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali in caso di:
 - abbattimento e distruzione di bovini sino a un importo massimo di 500 EUR in media per animale;
 - abbattimento e distruzione di ovini e caprini sino a un importo massimo di 70 EUR in media per animale;
 - macellazione obbligatoria di ovini e caprini a norma dell'allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 999/2001, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale, e
- e) non supera i seguenti importi:
 - i) 260 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 310 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 250 000 EUR per la Repubblica ceca;
 - iv) 235 000 EUR per la Danimarca;
 - v) 2 390 000 EUR per la Germania;
 - vi) 45 000 EUR per l'Estonia;
 - vii) 660 000 EUR per l'Irlanda;

(¹) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.

- viii) 1 355 000 EUR per la Grecia;
- ix) 1 525 000 EUR per la Spagna;
- x) 7 615 000 EUR per la Francia;
- xi) 2 115 000 EUR per l'Italia;
- xii) 355 000 EUR per la Croazia;
- xiii) 1 060 000 EUR per Cipro;
- xiv) 65 000 EUR per la Lettonia;
- xv) 55 000 EUR per la Lituania;
- xvi) 30 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvii) 660 000 EUR per l'Ungheria;
- xviii) 15 000 EUR per Malta;
- xix) 435 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xx) 345 000 EUR per l'Austria;
- xi) 1 220 000 EUR per la Polonia;
- xxii) 475 000 EUR per il Portogallo;
- xxiii) 1 675 000 EUR per la Romania;
- xxiv) 115 000 EUR per la Slovenia;
- xxv) 170 000 EUR per la Slovacchia;
- xxvi) 100 000 EUR per la Finlandia;
- xxvii) 105 000 EUR per la Svezia;
- xxviii) 1 475 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 11

Rabbia

1. I programmi annuali di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.

3. I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lettonia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

4. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

5. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2019.

6. Il contributo finanziario dell'Unione per l'anno 2014:

- a) è fissato al 75 % del costo unitario definito all'allegato I, punto 4, lettera i), per:
 - i) le prove di fluorescenza degli anticorpi (FAT);
 - ii) gli esami sierologici;

- b) è fissato al 75 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
 - i) la consegna di animali selvatici alle autorità per le prove di laboratorio, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per animale;
 - ii) i test di ricerca di biomarcatori, sino a un importo massimo di 7,50 EUR in media per test;
 - iii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia, sino a un importo massimo di 30 EUR in media per indagine;
 - iv) la titolazione del virus contenuto in campione di esche vaccinali, sino a un importo massimo di 75 EUR in media per partita di esche vaccinali esaminate;
 - v) l'acquisto di esche vaccinali, sino a un importo massimo di 0,60 EUR in media per esca;
 - vi) la distribuzione di esche vaccinali orali, sino a un massimo di 0,35 EUR in media per dose;
- c) non supera i seguenti importi:
 - i) 1 790 000 EUR per la Bulgaria;
 - ii) 3 210 000 EUR per la Grecia;
 - iii) 510 000 EUR per l'Estonia;
 - iv) 165 000 EUR per l'Italia;
 - v) 1 700 000 EUR per la Croazia;
 - vi) 1 225 000 EUR per la Lettonia;
 - vii) 2 600 000 EUR per la Lituania;
 - viii) 1 970 000 EUR per l'Ungheria;
 - ix) 7 470 000 EUR per la Polonia;
 - x) 5 500 000 EUR per la Romania;
 - xi) 800 000 EUR per la Slovenia;
 - xii) 285 000 EUR per la Slovacchia;
 - xiii) 250 000 EUR per la Finlandia.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, lettere a) e b), per le parti dei programmi estoni, lettoni, lituani, polacchi e finlandesi che saranno attuati al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell'Unione per l'anno 2014:

- a) è concesso esclusivamente per i costi ammissibili per l'acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali;
- b) è fissato al 100 %; e
- c) non supera:
 - i) 110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa;
 - ii) 475 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia;
 - iii) 1 570 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia;

- iv) 1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina;
- v) 660 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Bielorussia;
- vi) 95 000 di euro per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa.

8. L'importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 7 non deve superare in media, per l'acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali, 0,95 EUR per dose.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per i programmi di cui al presente articolo:

- a) la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può versare un anticipo, non superiore al 60 % dell'importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda;
- b) le spese ammissibili di cui al paragrafo 7 sono ammissibili se versate dalle autorità del paese terzo nel cui territorio le attività sono state attuate e sono state presentate allo Stato membro interessato una relazione finale e una domanda di pagamento.

Articolo 12

Peste suina africana

1. Un contributo finanziario all'Italia per l'attuazione di misure di controllo rafforzate nei porti e negli aeroporti della Sardegna per prevenire la diffusione della peste suina africana è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

- a) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall'Italia per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1;
- b) non supera 50 000 EUR.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 13

1. Il contributo finanziario dell'Unione di cui agli articoli da 2 a 11 è la proporzione specificata in tali articoli:

- a) dei costi unitari stabiliti per ciascun programma nell'allegato I;
- b) dei costi ammissibili, limitati ai costi di cui all'allegato II.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell'UE unicamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.

Articolo 14

1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi altro tributo.
2. Se le spese di uno Stato membro sono state pagate in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato ha presentato la domanda.

Articolo 15

1. Il contributo finanziario dell'Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 è concesso a condizione che gli Stati membri:

- a) attuino le attività e le misure descritte nei programmi approvati;
- b) attuino i programmi in conformità alle disposizioni pertinenti della legislazione UE, tra cui le norme sull'immissione in commercio di medicinali veterinari e le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;
- c) mettano in vigore entro il 1º gennaio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena ed efficace attuazione ai programmi a partire dal 1º gennaio 2014;
- d) invino alla Commissione le relazioni tecniche e finanziarie intermedie relative ai programmi in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE e dell'articolo 3 della decisione 2008/940/CE della Commissione⁽¹⁾;
- e) trasmettano annualmente una relazione dettagliata alla Commissione sui programmi in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE e dell'articolo 4 della decisione 2008/940/CE;
- f) non presentino all'UE altre richieste di contributo per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.

2. Se lo Stato membro non rispetta le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario UE a seconda della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.

Articolo 16

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Articolo 17

La presente decisione di finanziamento è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2014 in seguito all'adozione del bilancio 2014 da parte dell'autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

⁽¹⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 61.

Articolo 18

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

COSTI UNITARI

[di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)]

I costi unitari di cui agli articoli da 2 a 11 sono fissati come segue.

1. Campionamento di animali domestici o di volatili:

a) brucellosi bovina:

Stato membro	Costo unitario	(in EUR)
Croazia	0,76	
Portogallo		
Spagna	1,80	
Italia	2,97	
Regno Unito		

b) brucellosi ovina e caprina:

Stato membro	Costo unitario	(in EUR)
Croazia	0,55	
Portogallo		
Spagna	1,28	
Cipro		
Italia	2,12	

c) febbre catarrale in zone endemiche e a rischio elevato:

Stato membro	Costo unitario	(in EUR)
Bulgaria	0,55	
Estonia		
Grecia		
Lettonia		
Lituania		
Polonia		
Portogallo		
Romania		
Slovacchia		
Malta		
Spagna	1,28	
Slovenia		
Belgio	2,12	
Francia		
Italia		
Germania	2,78	
Austria		
Finlandia		

d) peste suina classica:

		(in EUR)
Stato membro		Costo unitario
Bulgaria		0,55
Croazia		
Ungheria		
Lettonia		
Romania		
Slovacchia		
Francia		2,12
Germania		2,78

e) malattia vescicolare dei suini:

		(in EUR)
Stato membro		Costo unitario
Italia		2,12

f) influenza avaria:

		(in EUR)
Stato membro		Costo unitario
Bulgaria		1,19
Repubblica ceca		
Estonia		
Grecia		
Croazia		
Ungheria		
Lettonia		
Lituania		
Polonia		
Portogallo		
Romania		
Slovacchia		
Malta		
Spagna		2,81
Cipro		
Slovenia		
Belgio		4,65
Irlanda		
Francia		
Italia		
Regno Unito		
Danimarca		6,09
Germania		
Lussemburgo		
Austria		
Paesi Bassi		
Finlandia		
Svezia		

2. Campionamento degli allevamenti di pollame nel quadro dei programmi sulla salmonella zoonotica:

Stato membro	Costo unitario (in EUR)
Bulgaria	5,97
Repubblica ceca	
Estonia	
Grecia	
Croazia	
Ungheria	
Lettonia	
Polonia	
Portogallo	
Romania	
Slovacchia	
Malta	
Spagna	14,03
Cipro	
Slovenia	
Belgio	23,24
Irlanda	
Francia	
Italia	
Regno Unito	
Danimarca	30,43
Germania	
Lussemburgo	
Austria	
Paesi Bassi	

3. Tubercolinizzazione (programmi sulla tubercolosi dei bovini):

Stato membro	Costo unitario (in EUR)
Croazia	1,12
Portogallo	
Spagna	2,63
Italia	4,36
Regno Unito	

4. Prove ed esami di laboratorio:

a) brucellosi bovina:

Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario (in EUR)
Tutti gli Stati membri	prova del rosa bengala	0,47
	prova di fissazione del complemento	0,49

b) tubercolosi bovina:

(in EUR)		
Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	test del gamma interferone	10,43

c) brucellosi ovina e caprina:

(in EUR)		
Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	prova del rosa bengala	0,24
	prova di fissazione del complemento	0,63

d) febbre catarrale:

(in EUR)		
Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	saggio PCR	25,08
	test ELISA	1,69

e) salmonella zoonotica:

(in EUR)		
Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	esame batteriologico	18,19
	esame di sierotipizzazione	38,38
	test per verificare l'efficacia delle operazioni di disinfezione	16,72
	test per l'individuazione di agenti antimicrobici	3,43

f) peste suina classica:

(in EUR)		
Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	test ELISA	3,38
	saggio PCR	19,01
	test viologico	24,95

g) influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici:

(in EUR)		
Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	test ELISA	3,26
	test di immunodiffusione in gel di agar	1,80
	test HI per H5/H7	9,64
	prova di isolamento dei virus	37,87
	saggio PCR	19,74

h) encefalopatie spongiformi trasmissibili

(in EUR)

Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	test rapido	7,40
	test a rilevazione mirata	194

i) rabbia:

(in EUR)

Stato membro	Test di laboratorio	Costo unitario
Tutti gli Stati membri	prova di fluorescenza degli anticorpi (FAT)	13,09
	esame sierologico	15,24

ALLEGATO II

COSTI AMMISSIBILI

[di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b)]

1. Test:

- a) acquisto di kit di analisi, di reagenti e di tutti i materiali specificamente usati per effettuare esami di laboratorio;
- b) personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, all'esecuzione dei test presso il laboratorio; le spese si limitano ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione, e
- c) spese generali pari al 7 % dell'importo totale delle spese di cui alle lettere a) e b) per il coordinamento delle attività e le forniture d'ufficio.

2. Indennizzi ai proprietari per gli animali o volatili macellati o abbattuti, le uova distrutte e le uova da cova trattate termicamente non sottoposte a incubazione:

- a) gli indennizzi non superano il valore di mercato dell'animale immediatamente prima della macellazione o dell'abbattimento o delle uova immediatamente prima della distruzione o del trattamento termico;
- b) per gli animali o i volatili abbattuti e per le uova da cova trattate termicamente non sottoposte a incubazione l'eventuale valore di recupero viene detratto dagli indennizzi;
- c) l'indennizzo da versare ai proprietari per il valore degli animali abbattuti o macellati, dei prodotti distrutti e delle uova da cova trattate termicamente non sottoposte a incubazione viene versato entro 90 giorni dalla data:
 - i) di macellazione o abbattimento dell'animale;
 - ii) di distruzione o trattamento termico dei prodotti; oppure
 - iii) di presentazione della domanda compilata da parte del proprietario;
- d) l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ⁽¹⁾ si applica nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del succitato regolamento.

3. Acquisto di vaccini o di esche vaccinali per animali domestici o selvatici:

- il costo di acquisto delle dosi di vaccino o delle esche vaccinali;
- il costo di stoccaggio delle dosi di vaccino o delle esche vaccinali.

4. Distribuzione di esche vaccinali per animali selvatici:

- a) il trasporto delle esche vaccinali;
- b) le spese sostenute per distribuire per via aerea o manuale vaccini ed esche;
- c) il personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla distribuzione di esche vaccinali; le spese si limitano ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione.

5. La retribuzione dei veterinari privati che effettuano la vaccinazione e attività di campionamento nel quadro del programma [di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto iii):]

è limitata all'importo pagato a veterinari privati specificamente convenzionati per il campionamento o per la vaccinazione degli animali ed è definita per il numero di animali sottoposti a campionamento o a vaccinazione e/o il numero di aziende visitate a tal fine.

6. Le retribuzioni del personale stagionale appositamente assunto per la gestione dei dati relativi all'attuazione delle misure del programma [di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto iv):]

sono limitate alle retribuzioni effettive di tale personale stagionale, ivi compresi i contributi sociali e le altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione.

7. La consegna di animali selvatici alle autorità per i test di laboratorio [di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), punto i):]

è limitata all'importo versato a cacciatori o altre persone o enti per la raccolta delle carcasse di animali selvatici (cinghiali nel caso della peste suina classica e di tutte le specie di mammiferi in caso di rabbia) o la caccia degli animali (cinghiali nel caso della peste suina classica e di mammiferi selvatici sospetti, nonché di volpi e cani procioni sani abbattuti in caso di rabbia) e la loro consegna (animale intero o parte di esso) all'autorità competente per l'esecuzione di test di laboratorio ammissibili nell'ambito del programma.

⁽¹⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

8. La consegna di uccelli selvatici alle autorità per i test di laboratorio [di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b)]:
è limitata all'importo versato a cacciatori o altre persone o enti per la consegna di uccelli selvatici sospetti e la loro consegna all'autorità competente per l'esecuzione di test di laboratorio nell'ambito del programma.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2013

relativa al contributo finanziario dell'Unione europea ai programmi nazionali di tre Stati membri (Croazia, Spagna e Regno Unito) nel 2013 per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2013) 8498]

(I testi in lingua croata, inglese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2013/723/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

programmi nazionali, per l'anno 2013, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 6255.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall'Unione europea per le spese sostenute nell'ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e gestione di dati.

(2) I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (²) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (³) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008.

(3) Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia non hanno modificato i loro programmi nazionali 2011-2013 per l'anno 2013. La Commissione ha deciso in merito al contributo ai suddetti 11 programmi nazionali, per l'anno 2013, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 4434.

(4) Belgio, Estonia, Grecia, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo non hanno modificato i loro programmi nazionali 2011-2013 per l'anno 2013. L'Irlanda ha presentato delle modifiche al suo programma nazionale per l'anno 2013 che sono state adottate con decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 3533. La Commissione ha deciso in merito al contributo ai suddetti 9

(5) La Spagna ha presentato il suo programma nazionale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per gli anni 2011-2013, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detto programma è stato approvato nel 2011 in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, dello stesso regolamento attraverso la decisione C(2011) 7645. La Spagna ha presentato delle modifiche al proprio programma nazionale per l'anno 2012, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Dette modifiche sono state adottate dalla Commissione nel 2012, in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, dello stesso regolamento con la decisione C(2012) 7499. La Spagna non ha presentato modifiche al suo programma nazionale per l'anno 2013.

(6) Il Regno Unito ha presentato delle modifiche al proprio programma nazionale per l'anno 2013, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Dette modifiche sono state adottate dalla Commissione nel 2013, in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, dello stesso regolamento con la decisione C(2013) 6325.

(7) La Croazia ha presentato un programma nazionale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo dal 1º luglio 2013 al 31 dicembre 2013, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detto programma è stato approvato nel 2013 in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, dello stesso regolamento con la decisione C(2013) 5854 della Commissione.

(8) La Spagna, il Regno Unito e la Croazia hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al 2013 in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione (⁴), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006. La Commissione ha valutato tali previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati.

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

(9) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare la previsione annuale di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell'Unione a ciascun programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

(10) Secondo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L'articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l'azione finanziaria dell'Unione nell'ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.

(11) La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁽¹⁾.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell'Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il 2013 e il tasso di detto contributo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013
SPESA AMMISSIBILI E CONTRIBUTO MASSIMO DELL'UNIONE PER IL 2013

(in EUR)

Stato membro	Spese ammissibili	Contributo massimo dell'Unione (tasso del 50 %)
Croazia	646 680	323 340,0
Spagna	14 386 953	7 193 476,5
Regno Unito	9 674 645	4 837 322,5
Totale	24 708 278	12 354 139

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2013

concernente un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle a Cipro nel 2013

[notificata con il numero C(2013) 8560]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2013/724/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli.
- (3) La direttiva 92/66/CEE del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce misure che in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle devono essere immediatamente applicate e con urgenza dagli Stati membri per impedire l'ulteriore diffusione del virus.
- (4) A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle.

(6) L'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell'Unione.

(7) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per eradicare la malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione ⁽⁴⁾.

(8) Alcuni focolai di malattia di Newcastle sono stati registrati a Cipro. Per combattere tali focolai, Cipro ha adottato misure a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio.

(9) Le autorità cipriote hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.

(10) Le autorità cipriote hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

(11) In questa fase, non è possibile determinare l'importo esatto del contributo finanziario dell'Unione, poiché le informazioni fornite relative ai costi di indennizzo e alle spese operative sono delle stime.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell'Unione a Cipro

1. Cipro beneficia di un contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi sostenuti nel 2013 da tale Stato membro per l'adozione di misure di lotta contro la malattia di Newcastle a Cipro, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

2. L'importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la

procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Modalità di pagamento

È versata a Cipro una prima quota di 250 000 EUR, per quanto riguarda il 2013, nel quadro del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG
Membro della Commissione

2013/723/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa al contributo finanziario dell'Unione europea ai programmi nazionali di tre Stati membri (Croazia, Spagna e Regno Unito) nel 2013 per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca** [notificata con il numero C(2013) 8498]..... 118

2013/724/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 dicembre 2013, concernente un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle a Cipro nel 2013** [notificata con il numero C(2013) 8560]..... 121



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT